



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 67

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 29 marzo 2023

I N D I C E

Commissioni riunite

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 2) Pag. 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Plenaria Pag. 6

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 170 e connessi (Riunione n. 2) » 10

2^a - Giustizia:

Plenaria » 11

4^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria » 14

5^a - Programmazione economica, bilancio:

Plenaria » 32

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 30) » 41

6^a - Finanze e tesoro:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 11) » 42

Plenaria (antimeridiana) » 43

Plenaria (pomeridiana) » 45

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 279 e 503 (Riunione n. 1)</i>	<i>Pag.</i>	51
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 14)</i>	»	51
<i>Plenaria</i>	»	52
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 29)</i>	»	81
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 8)</i>	»	82
<i>Plenaria</i>	»	82

Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	85
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	86

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Mercoledì 29 marzo 2023

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Presidenza della Vice Presidente della 7^a Commissione
VERSACE

indi del Presidente della 7^a Commissione
MARTI

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,55

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI SNALS CONFESAL, DELLA GILDA UNAMS E DELL'ANIEF, IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 236 (ASSISTENTE AUTONOMIA E COMUNICAZIONE NEI RUOLI PERSONALE SCUOLA)

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della
Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Mercoledì 29 marzo 2023

Plenaria

45^a Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 10,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la Presidenza del Senato ha fatto pervenire il proprio assenso all'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per l'intero *iter* in sede referente del disegno di legge n.591.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta di ieri, sono stati illustrati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 6.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) chiede di aggiungere la propria firma agli emendamenti 3.10, 3.11 e 3.12.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 7.1, suppressivo dell'articolo 7, che elimina una delle ipotesi per la concessione della protezione speciale, nel caso in cui l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del richiedente.

Ritiene che la norma sia incostituzionale, ai sensi degli articoli 10 e 117 della Costituzione, che conformano l'ordinamento italiano agli obblighi internazionali, e in contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'abrogazione prevista dall'articolo 7, quindi, rischia non solo di non produrre gli effetti desiderati, ma di determinare incertezze in sede applicativa e, di conseguenza, un aumento del contenzioso. Si accrescono così, da un lato, le sofferenze per persone già in condizioni di vulnerabilità e, dall'altro, le situazioni di irregolarità, con esiti dannosi per l'intera collettività.

Altri emendamenti, come la proposta 7.8, propongono una serie di soluzioni alternative, per limitare gli effetti paradossali e illegittimi che discendono dall'articolo 7 del decreto-legge.

La senatrice MAIORINO (*M5S*), nell'illustrare l'emendamento 7.2, si associa alle considerazioni svolte dal senatore Giorgis in merito all'identico 7.1. Ricorda che l'emendamento 1.1, a sua prima firma, potrebbe sopprimere alle difficoltà causate dall'articolo 7, stabilendo che, nella definizione delle quote di ingresso, si tenga conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea.

Richiama quindi l'attenzione sull'emendamento 7.0.1, che introduce il permesso di soggiorno per le vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio, al fine di colmare una lacuna la cui gravità è dimostrata da episodi di cronaca.

Il PRESIDENTE ritiene meritevole di particolare attenzione l'emendamento 7.0.1.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) illustra l'emendamento 7.3. Sottolinea che la norma di cui all'articolo 7, trattandosi di un decreto-legge, è immediatamente applicabile e quindi sta già producendo l'effetto di aumentare l'incertezza e le sofferenze per persone fragili, che non possono esercitare un diritto previsto dalle norme internazionali. A suo avviso, pertanto, si tratta di una disposizione ispirata da motivazioni ideologiche, che non consente di risolvere i problemi concreti posti dai flussi migratori.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) illustra l'emendamento 7.4, suppressivo dell'articolo 7 del provvedimento, a suo avviso

fortemente connotato da ragioni propagandistiche. La riduzione della casistica per l'applicazione della protezione speciale, infatti, comporta di conseguenza un aumento delle situazioni di irregolarità. Peraltro, le molte persone che già ne usufruiscono perderebbero il loro attuale *status* e si troverebbero di nuovo in condizioni di clandestinità. Auspica che, su questo aspetto, sia possibile trovare un'intesa, anche per accogliere le numerose perplessità manifestate nel corso delle audizioni e non solo dal mondo più sensibile alle tematiche dell'immigrazione.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti 7.11, 7.12 e 7.13, che sono volti a sopprimere o ridurre le limitazioni alla rinnovabilità del permesso di soggiorno per protezione speciale.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 8.3, che prevede esplicitamente una scriminante nei confronti di chi presta soccorso e assistenza umanitaria. Nella predisposizione dell'articolo 8, infatti, nell'inasprire le pene per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina – peraltro con una certa superficialità – non si è tenuto conto del rischio di sanzionare, per esempio, le organizzazioni non governative che forniscono aiuto agli stranieri in condizioni di bisogno.

Segnala quindi l'emendamento 8.8, che ha le medesime finalità di ridurre il rischio di sanzionare penalmente anche chi presta soccorso.

Infine, si sofferma sull'emendamento 8.0.1, che abolisce i reati di ingresso e soggiorno illegali, previsti dalla cosiddetta «legge Bossi-Fini». Si tratta, infatti, di una norma che, non solo, ha causato finora un aumento delle situazioni di irregolarità, ma è ormai anche inadeguata rispetto al contesto attuale, come del resto riconosciuto anche del presidente Fini. Pertanto, auspica che sia possibile aprire un confronto per esaminare soluzioni concrete per la regolazione di un fenomeno, come quello migratorio, che ha assunto una dimensione strutturale.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) aggiunge la propria firma all'emendamento 8.3.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*), nel sottoscrivere l'emendamento 8.3, ritiene che sia indispensabile un passo indietro, da parte del Governo, sulla limitazione dell'applicazione della protezione speciale, di cui all'articolo 7. È proprio in questo modo, infatti, che si aumentano i casi da sanzionare, con conseguenti strumentalizzazioni mediatiche.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) chiede di aggiungere la propria firma e quella del senatore Cataldi all'emendamento 8.0.1.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti 9.1 e 9.2, che sopprimono, rispettivamente, i commi 2 e 3 dell'articolo 9. Si tratta di una norma, infatti, che comprime le attività di accertamento giurisdizionale a fronte dei provvedimenti di espulsione. In particolare, il comma 2 elimina la necessità della convalida del giudice di pace per l'esecuzione dei decreti di espulsione giudiziaria mediante accompagnamento alla frontiera, mentre il comma 3 sopprime il meccanismo di intimazione a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni.

Il senatore CATALDI (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 9.1, ritenendo indispensabile conservare la misura garantista della convalida da parte del giudice di pace dei decreti di espulsione.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) illustra l'emendamento 9.4, sottolineando la particolare gravità della soppressione del meccanismo di intimazione ad abbandonare il territorio italiano. Infatti, eliminare il periodo di quindici giorni durante il quale lo straniero a cui è stato rifiutato il permesso di soggiorno può esercitare il diritto alla difesa, costituzionalmente riconosciuto, non favorisce l'allontanamento effettivo, ma piuttosto finisce per aggravare l'immigrazione clandestina. Sarebbe quasi che il Governo non intenda risolvere i problemi posti dai fenomeni migratori, per poi utilizzare tale argomento a fini propagandistici.

Peraltro l'articolo 9 del decreto è indicativo dell'utilizzo strumentale del garantismo da parte della maggioranza.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 9.5 che – qualora siano respinti gli emendamenti soppressivi del comma 3 dell'articolo 9 – ripristina il periodo di quindici giorni per l'espulsione in alcuni specifici casi, ad esempio se lo straniero non ha presentato istanza di accesso a un programma di rimpatrio o non ha i requisiti per soggiornare sul territorio dello Stato ad altro titolo. Essendo comprovata l'impossibilità di applicare immediatamente il provvedimento di espulsione, è evidente che il Governo ha introdotto questa previsione solo per motivi ideologici.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 10.1, soppressivo dell'articolo 10, che consente di derogare alle disposizioni di legge per la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri. Ritiene, invece, necessario potenziare il sistema di accoglienza, evitando quanto più possibile semplificazioni che riducono la capacità di respingere i tentativi di infiltrazioni criminali.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, i restanti emendamenti e gli ordini del giorno si intendono illustrati.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo informazioni sulla tempistica per l'espressione dei pareri sugli emendamenti.

Il sottosegretario MOLTENI assicura che è già in corso l'istruttoria sugli emendamenti, che tuttavia richiederà più tempo per quelle proposte che rientrano anche nella competenza di altri Ministeri.

Il PRESIDENTE, alla luce del chiarimento del rappresentante del Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo a martedì 4 aprile, in due sedute da convocare alle ore 15 e alle ore 20. Propone altresì di sconvocare le sedute già convocate alle ore 15 di oggi, mercoledì 29 marzo, e alle ore 9 di domani, giovedì 30 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il PRESIDENTE avverte che le sedute già convocate alle ore 15 di oggi, mercoledì 29 marzo, e alle ore 9 di domani, giovedì 30 marzo, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,05.

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 170 e connessi

Riunione n. 2

Relatore: TOSATO (LSP-PSd'Az)

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 11,25

(170) GASPARRI. – *Ripristino della festività nazionale del 4 novembre*

(292) PARRINI. – *Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate*

(312) MENIA e altri. – *Ripristino della festività nazionale del 4 novembre*

(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. – *Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate*

(392) Stefania PUCCIARELLI. – *Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Mercoledì 29 marzo 2023

Plenaria
35^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SISLER

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REDIGENTE

(81) VERINI e altri. – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione*

(95) MIRABELLI e altri. – *Disposizioni in materia di lite temeraria*

(466) BALBONI e altri. – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato*

(573) MARTELLA e altri. – *Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 81 e 466, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 95 e 573, e rinvio)

Il relatore BERRINO (*FdI*) illustra i disegni di legge nn. 95 e 573 assegnati alla Commissione giustizia.

Il disegno di legge n. 573 reca – analogamente ai disegni di legge n. 81 e 466 – modifiche sia alla legge sulla stampa, che al codice penale

e di procedura penale. Per i dettagli si rinvia pertanto alla relazione illustrativa già svolta, essendo i contenuti analoghi.

In particolare, l'articolo 1 apporta modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 per estenderne l'ambito di applicazione anche alle testate giornalistiche telematiche e radiotelevisive e modificare la disciplina del diritto di rettifica, con particolare riferimento alle testate giornalistiche *on line*, alle trasmissioni radiofoniche o televisive.

Con riferimento alle modifiche al codice penale, il disegno di legge n. 573 modifica sia l'articolo 57 sia – come il disegno di legge n. 466 – l'articolo 595 relativo al delitto di diffamazione eliminando ogni riferimento alla pena della reclusione e, contestualmente, inasprendo il trattamento sanzionatorio relativo alla pena pecuniaria (differentemente quantificata nelle proposte di legge).

Con riferimento alle modifiche del codice di procedura penale, il disegno di legge modifica l'articolo 200 del codice di procedura penale estendendo la disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicisti iscritti al rispettivo albo nonché l'articolo 427 del codice di procedura penale prevedendo che il giudice possa condannare il querelante stesso al pagamento di una somma (differentemente quantificata nelle varie proposte di legge) in favore della cassa delle ammende. Il disegno di legge aggiunge infine un nuovo comma all'articolo 321 del codice di procedura penale in materia di sequestro preventivo, prevedendo che il giudice possa ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati.

Sia l'articolo unico dell'Atto Senato 95 che l'articolo 8 dell'Atto Senato 573 modificano il codice di procedura civile in materia di lite temeraria.

Entrambi i disegni di legge introducono infatti un ulteriore comma nell'articolo 96 del codice di procedura civile, prevedendo un'ipotesi di responsabilità aggravata civile di colui che, in malafede o con colpa grave, attivi un giudizio a fini risarcitori per diffamazione a mezzo stampa. La nuova disposizione stabilisce che il giudice, rigettando la domanda di risarcimento, condanni l'attore, oltre che al rimborso delle spese, anche al pagamento in favore del convenuto di una somma determinata in via equitativa non inferiore ad un quarto (nell'AS 95) ad un terzo (nell'AS 573) della somma oggetto della domanda risarcitoria.

Poiché il contenuto dei disegni di legge è strettamente connesso a quelli in materia di diffamazione il cui esame è iniziato nella seduta del 22 marzo scorso, il relatore propone la congiunzione dell'esame.

La Commissione prende atto.

La senatrice LOPREIATO (M5S) ricorda che il suo Gruppo ha presentato sulla medesima materia il disegno di legge 616.

Il PRESIDENTE fa presente che non appena assegnato alla Commissione sarà esaminato congiuntamente a quelli già iscritti all'ordine del giorno.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 29 marzo 2023

Plenaria
39^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Parere alla 5^a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole con osservazione, in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, illustra un ulteriore schema di parere sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, integrato con le osservazioni ai quattro emendamenti segnalati nella seduta precedente dal senatore Lorefice.

In particolare, sull'emendamento 14.32 (testo 2), che estende l'importo dei servizi di progettazione, entro il quale è consentito procedere all'affidamento diretto dell'appalti relativi agli interventi del PNRR e del PNC, il Relatore propone di esprimere un parere non ostativo, nel presupposto del rispetto delle direttive europee in materia di appalti pubblici.

Sull'emendamento 14.37, che estende al 31 dicembre 2025 la limitazione ai soli casi di dolo della possibilità per la Corte dei conti di esercitare l'azione di responsabilità erariale, il Relatore propone di esprimere un parere non ostativo, invitando a valutare l'opportunità di restringerne l'applicabilità ai soli interventi finanziati con il PNRR.

Sull'emendamento 18.14, che proroga di 24 mesi tutti i certificati, permessi, concessioni e autorizzazioni per le reti a banda ultra larga fissa e mobile, propone di esprimere un parere non ostativo, nel presupposto che la proroga non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi entro le scadenze previste dal PNRR.

Infine, sull'emendamento 49.0.1, che reca disposizioni per accelerare la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da rifiuti, propone di esprimere un parere non ostativo, nel presupposto del rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ringrazia il Relatore per l'integrazione e si sofferma sull'emendamento 49.0.1, rilevando che esso prevede incentivi all'esercizio degli inceneritori di rifiuti, che rischia di esporre l'Italia a una nuova procedura di infrazione. Preannuncia pertanto il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, ricordando che le presunte conseguenze negative alla salute e all'ambiente derivanti dall'attività dei termovalorizzatori è contraddetta ormai da un'esperienza pluridecennale in Paesi del Nord Europa e anche in alcune realtà italiane, con benefici netti evidenti.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, sottolineando l'attuale stato di allarme relativo all'attuazione del PNRR, con ritardi conclamati e l'ammissione del Governo sull'impossibilità di realizzare alcuni interventi entro le rispettive scadenze previste. Propone, pertanto, di svolgere al più presto un adeguato approfondimento a livello parlamentare, finalizzato ad un'analisi complessiva dell'effettivo stato di attuazione del PNRR, analisi rallentata dall'attenzione eccessiva alle singole proposte emendative, inevitabilmente legate ad una visione parcellizzata delle questioni.

Il senatore CENTINAIO (*LSP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, esprimendo sintonia con le considerazioni del senatore Zanettin sulla produzione di energia mediante gli inceneritori di rifiuti solidi urbani. Le possibili alternative, rappresentate dallo sversamento in discarica o dall'esportazione in altri Paesi europei che poi a loro volta procedono al loro incenerimento, non sono preferibili. Ricorda inoltre la realtà di inceneritori di nuova generazione installati persino all'interno di centri urbani, come quello di Copenhagen.

Riguardo alle difficoltà nell'attuazione del PNRR, ricorda che queste erano state ampiamente previste dalla sua parte politica e che le responsabilità non sono da attribuire ai soli enti locali. Si dichiara infine disponibile ad approfondire il tema a livello parlamentare.

Il senatore SCURRIA (*FdI*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, considerando il Piano nazionale di ripresa e resilienza come

uno strumento prezioso per il Paese e non di una sola parte politica. Ricorda, inoltre, come il ministro Fitto abbia ieri invitato a non concentrare l'attenzione solo sulle scadenze trimestrali, ma di considerare l'intero arco temporale fino al 2026, per la realizzazione di tutti gli interventi previsti.

Intervenendo nuovamente, il senatore LOREFICE (*M5S*) aderisce alla proposta, fatta propria anche dal senatore Centinaio, sullo svolgimento di un approfondimento in sede parlamentare sul PNRR.

Si associa la senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*).

Il PRESIDENTE assicura che si farà carico delle sollecitazioni emerse nella discussione.

Infine, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto in materia migratoria, e presenta uno schema di parere non ostativo.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario, ribadendo il totale dissenso del suo Gruppo sul provvedimento in esame e soffermandosi sui punti di criticità, relativi all'eliminazione della protezione speciale e al carattere punitivo e propagandistico di molte disposizioni previste.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, ricordando che, da quando è in carica l'attuale Governo e considerato tutto quanto da questo messo in atto, gli sbarchi di migranti sono quadruplicati, a dimostrazione dell'inefficacia della linea di azione portata avanti. Rileva inoltre l'inadeguatezza degli 80.000 ingressi previsti dal decreto flussi del 29 dicembre scorso, a fronte di un fabbisogno, per l'economia italiana, di circa 200.000 lavoratori aggiuntivi.

La senatrice CUCCHI (*Misto-AVS*) preannuncia il suo voto contrario.

Il senatore CENTINAIO (*LSP-PSd'Az*) si sofferma sulla riduzione dei numeri degli approdi di migranti via mare realizzatasi con i decreti del Governo Conte I e ribadisce che l'Italia ha bisogno, non di uno sfruttamento di forza lavoro straniera, ma di persone legalmente e proficuamente impiegate nei settori lavorativi direttamente interessati.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (n. COM (2022) 571 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 4, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 marzo.

La senatrice TUBETTI (*FdI*), relatrice, illustra un nuovo schema di risoluzione integrato con l'osservazione suggerita nella seduta precedente dal senatore Lorefice.

In particolare, sul punto relativo all'articolo 3, punto 11), della proposta di regolamento, che prevede che le piattaforme *online* comunichino il numero degli ospiti di un alloggio al momento della prenotazione, ma che spesso avvengono variazioni dell'ultimo momento, rendendo quindi inaffidabile il dato comunicato dalle piattaforme, la Relatrice propone di aggiungere che sarebbe, pertanto, opportuno prevedere che il dato sul numero degli ospiti sia fornito dai locatori o intermediari, che in Italia è già obbligatorio, da inserire nel punto unico d'ingresso.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione (*Doc. XVIII-bis*, n. 4), pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 (Capo I, sezioni da I a VI) e di introduzione di misure

di semplificazione della sperimentazione di strumenti finanziari in forma digitale e dell'attività di tecno-finanza *FinTech* (Capo I, sezione VII).

In particolare, l'articolo 18 del regolamento (UE) 2022/858, relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito (*distributed ledger technologies* o DLT), prevede che gli Stati membri adottino e pubblichino, entro il 23 marzo 2023, le disposizioni necessarie per conformarsi alla modifica dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE (Mifid II), che introduce una nuova definizione di strumento finanziario includendovi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito.

La Commissione europea (DG FISMA), nell'ambito della propria attività di verifica della corretta trasposizione della normativa europea, con lettera amministrativa Ares (2023)1125161, del 16 febbraio 2023, ha già comunicato alla Rappresentanza permanente d'Italia la necessità di trasposizione del citato articolo 18 del regolamento n. 858.

In tal senso, il decreto-legge in esame si pone come provvedimento speciale volto a dare attuazione a disposizioni non direttamente applicabili dell'Unione europea mediante uno strumento normativo diverso dalla legge europea.

Il decreto si compone di 35 articoli, suddivisi in otto Sezioni. L'articolo 1, sulle definizioni, espone le definizioni rilevanti per l'adeguamento dei mercati degli strumenti finanziari al nuovo regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito. Inoltre, contiene alcune definizioni innovative rispetto alla disciplina del Testo Unico Bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) e del Testo Unico della Finanza (decreto legislativo n. 58 del 1998). Tra le altre, per «forma digitale», si intende la circostanza che taluni strumenti finanziari esistono soltanto come scritturazioni in un registro per la circolazione digitale.

L'articolo 2 fissa l'ambito di applicazione del nuovo regime di emissione e di circolazione in forma digitale, individuando i pertinenti strumenti finanziari e lasciando fermi i limiti quantitativi previsti dalla normativa europea: *a)* azioni; *b)* obbligazioni; *c)* titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata; *d)* ulteriori titoli di debito la cui emissione è consentita ai sensi dell'ordinamento italiano; *e)* ricevute di deposito relative ad obbligazioni e ad altri titoli di debito di emittenti non domiciliati emesse da emittenti italiani; *f)* strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano; *g)* azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani; *h)* ulteriori strumenti individuati ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera *b)*, ovvero ulteriori strumenti, individuati dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, che gli emittenti possono assoggettare alla disciplina in esame, anche in deroga alle disposizioni vigenti relative al regime di forma e circolazione di tali strumenti.

La Sezione I (articoli 3-17) reca disposizioni comuni per l'emissione e circolazione in forma digitale. In particolare l'articolo 3 disciplina l'e-

missione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali, prevedendo che siano eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale. L'articolo 5 disciplina gli effetti della scritturazione su registro con particolare riferimento alla legittimazione all'uso degli strumenti finanziari digitali e alle pretese di terzi.

L'articolo 8 individua le condizioni da cui discende la legittimazione al pagamento di dividendi e interessi e al rimborso del capitale. L'articolo 12 interviene in materia di emissione in forma digitale degli strumenti finanziari, al fine di disciplinare le modalità di pubblicazione in forma elettronica, anche tramite il registro per la circolazione digitale, delle informazioni.

La Sezione II (articoli 18-26) concerne gli strumenti finanziari digitali non scritturati presso un sistema di negoziazione o regolamento con tecnologia a registro distribuito (DLT TSS trading and settlement system) o un sistema di regolamento con tecnologia a registro distribuito (DLT SS settlement system).

La Sezione III reca la disciplina della vigilanza sulla disciplina dell'emissione e della circolazione in forma digitale, mentre la Sezione IV reca disposizioni relative all'applicazione del regolamento (UE) 858/2022. In particolare, l'articolo 27, comma 1, affida alla Consob e alla Banca d'Italia la vigilanza sul rispetto degli obblighi e requisiti applicabili ai responsabili del registro. La Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e l'ordinata prestazione dell'attività di responsabile del registro e la tutela degli investitori, la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda la stabilità e il contenimento del rischio. L'articolo 29, comma 1, indica la Consob e la Banca d'Italia quali autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 858/2022.

La Sezione V prevede le sanzioni. In particolare, l'articolo 30 prevede sanzioni amministrative per la violazione delle norme del decreto in conversione e delle relative disposizioni attuative (commi 1 e 3)

La Sezione VI riguarda le modifiche al Testo Unico della Finanza e le disposizioni finali.

La Sezione VII, sulla semplificazione della sperimentazione FinTech, prevede all'articolo 33 che lo svolgimento, nell'ambito della sperimentazione FinTech (di cui all'articolo 36 del decreto legge n. 34 del 2019) e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione, di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento non implica l'esercizio a titolo abituale di attività riservate e, pertanto, non necessita del rilascio di autorizzazioni.

La Sezione VIII concerne le disposizioni finanziarie e finali.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013 (n. COM (2023) 31 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo, che mira a modernizzare le statistiche demografiche e abitative europee e a incrementarne l'armonizzazione, la pertinenza e la coerenza, al contempo rispondendo meglio alle esigenze degli utenti.

In particolare, dà conto della relazione presentata dall'ISTAT, in cui si ritiene positiva, nel complesso, la valutazione delle finalità generali della proposta.

Il valore aggiunto di statistiche sulla popolazione e sulle abitazioni, complete e comparabili a livello europeo, risiede innanzitutto nel loro significativo contributo a diverse esigenze istituzionali e ambiti strategici dell'UE, rilevanti per quattro delle sei priorità della Commissione per il periodo 2019-2024 (Green Deal europeo, promozione dello stile di vita europeo, un nuovo slancio per la democrazia europea e un'economia al servizio delle persone).

Le statistiche sono inoltre necessarie per alcune procedure istituzionali dell'UE stabilite dai Trattati, tra cui quelle che richiedono dati sulla popolazione totale, a livello nazionale, da utilizzare come ponderazione per il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio. Sotto questo profilo, considerato il ruolo che le statistiche europee demografiche ricoprono per molti settori strategici e iniziative europee, la proposta è ritenuta avere carattere di priorità.

La proposta contiene inoltre disposizioni relative alle statistiche riguardanti l'efficienza energetica degli edifici, nonché disposizioni rivolte ad allineare maggiormente le statistiche sulla popolazione e sulla migrazione internazionale alle statistiche sugli eventi amministrativi e giudiziari connessi all'asilo, alla migrazione legale e alla migrazione irregolare di cui al regolamento (CE) n. 862/2007. Sotto tale profilo, viene ritenuta importante l'introduzione di due disposizioni specifiche intese ad assicurare alle autorità statistiche nazionali l'accesso tempestivo e il riutilizzo a fini statistici dei dati amministrativi detenuti dalle pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, in conformità con quanto previsto dall'articolo 17-*bis* della legge statistica europea, il regolamento (CE) n. 223/2009.

In generale, sarà necessario adeguare i processi produttivi ai nuovi requisiti per poter sviluppare e produrre le statistiche richieste. Di conse-

guenza, si prevedono investimenti significativi in risorse umane e finanziarie, così come un aumento dell'onere amministrativo per gli Istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali responsabili della produzione e diffusione delle statistiche demografiche europee.

La consultazione dei portatori di interessi (fornitori di dati fonte, produttori di statistiche e utenti delle statistiche) ha evidenziato la necessità di considerare prioritari il miglioramento delle statistiche sulla migrazione, un maggiore dettaglio geografico e maggiore tempestività e frequenza delle statistiche.

Tra i principali costi diretti a carico dei portatori di interessi rientrano l'adattamento dei sistemi statistici nazionali. La proposta di regolamento, una volta adottata, porrà l'obbligo di fornire nuovi dati statistici, con conseguente necessità di adeguarsi ai nuovi requisiti e relativi oneri. A medio e a lungo termine, è presumibile che le azioni di modernizzazione comportino una riduzione dell'onere e un risparmio sui costi.

Nel corso dell'*iter* legislativo europeo della proposta, va evidenziato il recente parere del Garante europeo per la protezione dati (EDPS), che ha segnalato alcuni punti. In primo luogo, si segnala il riferimento alla raccolta di informazioni, comprese le «tracce digitali», che potrebbero essere ottenute da qualsiasi fonte, come l'Internet delle cose (IoT) e la fornitura di servizi digitali, nelle quali potrebbero ricadere anche categorie speciali di dati personali e altri dati sensibili. In tale prospettiva, nella definizione di «segni di vita», contenuta all'articolo 2, punto 3, si dovrebbe valutare la soppressione delle parole «qualsiasi fonte appropriata o combinazione di esse, comprese le tracce digitali relative alla persona». In secondo luogo, si dovrebbero altresì specificare i ruoli della Commissione e degli Stati membri in relazione al diritto sulla protezione dei dati per quanto riguarda l'infrastruttura sicura da istituire, prevista dall'articolo 13, paragrafo 2, della proposta. Infine, nel parere del Garante c'è l'invito a inserire, nelle premesse della proposta, un riferimento al rispetto delle garanzie di anonimato, relative all'ulteriore trattamento a fini statistici, di cui all'articolo 89 del regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR).

Delle nove Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE che hanno iniziato l'esame della proposta, i Parlamenti di Spagna e Irlanda lo hanno concluso senza sollevare particolari rilievi. Il *Bundesrat* tedesco, nella sessione del 3 marzo 2023, ha concluso l'esame con l'approvazione di un parere in cui si propongono modifiche ritenute urgenti dal Consiglio federale.

Il *Bundesrat* argomenta che i dati ritenuti necessari dalla proposta non sono sufficientemente dettagliati in termini di quantità e qualità e potrebbero richiedere l'utilizzo di risorse aggiuntive sia al livello nazionale che dei *Länder*. Sono poi proposti alcuni emendamenti al testo, con riferimento: all'articolo 2, paragrafo 2, in relazione all'articolo 3, paragrafo 1, sulla popolazione base; all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, e articolo 6, paragrafo 6, con l'estensione del programma tramite atti delegati; all'articolo 6, paragrafo 1, e l'allegato, per quanto riguarda la periodicità; all'articolo

7, per le statistiche ad hoc; all'articolo 10, paragrafo 1, sull'accesso tempestivo e il riutilizzo dei dati amministrativi; all'articolo 20, paragrafo 5, che modifica il regolamento CE n. 862/2007, all'articolo 17, sull'utilizzo dei poteri delegati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (n. COM (2022) 732 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo, relativa al contrasto alla tratta di esseri umani, ricordando che nella precedente seduta si era dato conto della relazione del Governo e che la senatrice Rojc si era soffermata sul delicato aspetto della consapevolezza dell'utilizzatore dei servizi offerti da vittime di sfruttamento, chiedendo chiarimenti su come questo sarà affrontato sul piano normativo.

A tale riguardo, il Relatore ricorda che i paragrafi 5 e 6 dell'articolo 1 della proposta di direttiva dispongono, rispettivamente, la soppressione del paragrafo 4 dell'articolo 18 della direttiva del 2011 e l'inserimento dell'articolo 18-*bis*. Con tale articolo aggiuntivo, la Commissione europea propone di introdurre l'obbligo per gli Stati membri di prevedere come reato l'uso di servizi oggetto di sfruttamento nella consapevolezza che chi presta tali servizi è vittima di un reato di tratta. A tal fine, il nuovo articolo 18-*bis*, a differenza del paragrafo 4 dell'articolo 18 oggetto di soppressione, non lascia alla discrezione degli Stati membri la possibilità di «valutare» se conferire o meno la qualifica di reato a tale condotta.

Secondo il Governo, nella relazione trasmessa al Parlamento, l'articolo 18-*bis* potrebbe comportare la necessità di un adeguamento della normativa interna, in occasione del decreto legislativo di attuazione della direttiva. Pur dovendosi infatti sostenere l'obiettivo finale di eliminare la domanda, occorre tenere presente la delicatezza del tema, atteso che di uso consapevole di servizi oggetto di sfruttamento si può parlare, per esempio, anche con riferimento ai consumatori finali di prodotti derivanti dallo sfruttamento lavorativo in campo alimentare o manifatturiero.

Occorre pertanto delineare bene le condotte incriminatrici. Quanto all'utilizzo di attività sessuali da parte del cliente, si evidenzia la difficoltà di dimostrare, a livello di elemento soggettivo, la consapevolezza sullo status di vittima di tratta. Al riguardo sarà quindi necessario, in fase di trasposizione, precisare il testo in modo da renderlo efficace.

Come già evidenziato, si è perfettamente consapevoli della delicatezza del tema e della relativa regolazione normativa, che dovrà trovare

il giusto equilibrio tra i due estremi della presunzione e della necessità di dimostrazione della consapevolezza. Non credo quindi che la previsione di una sanzione penale per l'uso consapevole di servizi oggetto dello sfruttamento di cui all'articolo 2, prestati da una persona che è vittima di uno dei reati di cui al medesimo articolo, possa ritenersi contraria ai canoni fondamentali del nostro ordinamento penale.

In sede di recepimento della direttiva occorrerà peraltro valutare la necessità di inserire nella definizione della fattispecie criminosa una connotazione dell'elemento soggettivo del reato che valga a ricomprendere l'effettiva conoscenza dello status di vittima di tratta. Questo aspetto lo si potrà affrontare nei prossimi mesi di lavoro allorché, a direttiva approvata, si dovrà votare la legge di delegazione europea che recepisca la direttiva.

Il Presidente ritiene pertanto che la proposta in esame rispetti i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il senatore LOREFICE (*M5S*), vista la forte attinenza della materia con l'attualità del fenomeno criminale dei traffici di migranti, chiede il rinvio della conclusione, per consentire un ulteriore approfondimento.

Il PRESIDENTE, in considerazione dei risvolti problematici che la proposta potrebbe porre, accoglie la richiesta di rinvio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali, in relazione all'esame dell'atto COM(2022) 542 (Qualità dell'aria), svoltosi in Ufficio di Presidenza il 28 marzo 2023, è stata consegnata della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 564**

La Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

esprime, per quanto di competenza:

parere favorevole sugli emendamenti:

– 1.12, in quanto rafforza il ruolo degli enti locali nell'ambito della *governance* sull'attuazione del PNRR;

– 3.8 (testo 2), in quanto estende i poteri sostitutivi anche al ritardo relativo a pareri o atti autorizzatori di competenza di altri enti, necessari agli interventi dei soggetti attuatori comunali e da questi segnalati alla Struttura di missione della Presidenza del Consiglio;

– 8.17 e 8.18, poiché estendono agli enti del Servizio sanitario nazionale, sia la possibilità di incremento di spesa per la contrattazione integrativa, sia l'estensione gli incentivi per funzioni tecniche anche ai dirigenti;

– 8.39 e 8.72, poiché eliminano, per la durata del PNRR, i limiti agli aumenti di stipendio, retribuzioni legate al merito e trattamenti accessori, del Segretario comunale;

– 8.43, poiché rende incentivabili, nell'ambito degli enti locali, oltre alle funzioni tecniche di cui al Codice degli appalti, anche tutte le funzioni organizzative a presidio del rispetto delle norme previste per l'attuazione degli investimenti finanziati con i fondi del PNRR;

– 18.43, in quanto estende la modalità di denuncia dei lavori edilizi, oltre che tramite PEC, anche tramite lo stesso portale telematico dello Sportello unico;

– 33.0.1, poiché istituisce Programmi di intervento strategico (PIS), quali strumenti di promozione delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale, attivabili dagli enti locali e finalizzati a individuare soluzioni alle problematiche delle comunità locali e dei territori coinvolti, derivanti dalla realizzazione delle stesse opere;

– 52.6, poiché rafforza la struttura e i poteri del Commissario unico, incaricato della realizzazione degli interventi necessari ad ottempe-

rare alle sentenze della Corte di giustizia e a risolvere le procedure di infrazione in corso, in materia di acque reflue urbane;

– 53.1, poiché estende l'individuazione degli interventi ai quali assicurare le risorse necessarie per il loro completamento anche a quelli non infrastrutturali e anche a quelli per i quali risultino ancora solo approvati i progetti esecutivi. Allo stesso fine, l'emendamento proroga le scadenze degli interventi infrastrutturali, finanziati con le risorse FSC 2021/2027, di cui alla delibera CIPESS n. 35/2022, per garantirne la prosecuzione;

– 53.3, poiché anch'esso estende l'individuazione degli interventi ai quali assicurare le risorse necessarie per il loro completamento a quelli per i quali risultino approvati i progetti esecutivi ed emanati gli atti a contrarre;

– 53.6, in quanto anche questo emendamento estende l'individuazione degli interventi ai quali assicurare le risorse necessarie per il loro completamento a quelli per i quali risultino approvati i progetti esecutivi entro il 31 dicembre 2022;

– 53.7 (testo 2), poiché anch'esso estende l'individuazione degli interventi ai quali assicurare le risorse necessarie per il loro completamento a quelli per i quali risultino approvati i progetti esecutivi, e aggiunge che, per gli interventi che al 31 dicembre 2022 non hanno l'approvazione dei progetti esecutivi, le relative risorse siano comunque redistribuite alle regioni che ne erano originariamente destinatarie, e inoltre proroga le scadenze degli interventi infrastrutturali, finanziati con le risorse FSC 2021/2027, di cui alla delibera CIPESS n. 35/2022, per garantire la loro prosecuzione,

parere favorevole sull'emendamento 24.11, che estende le misure di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica e che interviene sulla legge n. 99 del 2022, di istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, osservando a tal ultimo riguardo, l'opportunità di estendere la fase transitoria relativa alle fondazioni ITS Academy esistenti, a quelle per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31 marzo 2023,

parere contrario sugli emendamenti:

– 3.3, poiché l'emendamento depotenzia l'istituto dei poteri sostitutivi, prevedendo l'abrogazione della facoltà di derogare alle disposizioni di legge, fatte salve le norme penali, antimafia e dell'Unione europea;

– 45.0.5, poiché prefigura la sostituzione del Ministero dell'ambiente, quale ente titolare di investimenti del PNRR, con il Gestore dei servizi energetici (GSE), potendo delegare ad esso fino alla totalità dei compiti e delle funzioni legati al PNRR, compresi quelli di selezione dei progetti, ammissione ai benefici, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi;

– 46.1, in quanto sopprime l'articolo 46 del disegno di legge, che reca disposizioni di semplificazione delle opere di manutenzione ordinaria

degli immobili di proprietà pubblica interessati da interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC;

– 50.2 e 50.3, poiché sopprimono l'articolo 50, che reca disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione delle stesse politiche di coesione con il PNRR, tra cui l'assorbimento dell'Agenzia per la coesione nel Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio,

parere non ostativo sugli emendamenti:

– 14.32 (testo 2), che estende l'importo dei servizi di progettazione, entro il quale è consentito procedere all'affidamento diretto dell'appalti relativi agli interventi del PNRR e del PNC, nel presupposto del rispetto delle direttive europee in materia di appalti pubblici;

– 14.37, che estende al 31 dicembre 2025 la limitazione ai soli casi di dolo della possibilità per la Corte dei conti di esercitare l'azione di responsabilità erariale, invitando a valutare l'opportunità di restringerne l'applicabilità ai soli interventi finanziati con il PNRR;

– 18.14, che proroga di 24 mesi tutti i certificati, permessi, concessioni e autorizzazioni per le reti a banda ultra larga fissa e mobile, nel presupposto che la proroga non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi entro le scadenze previste dal PNRR;

– 49.0.1, che reca disposizioni per accelerare la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da rifiuti, nel presupposto del rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato;

– 50.4 e 40.4, rilevando l'opportunità di prevedere, per il personale di magistratura, la previa autorizzazione dei rispettivi organi di autogoverno, in linea con l'autonomia e l'indipendenza del ruolo dei giudici, secondo i principi dello Stato di diritto,

e parere non ostativo sui restanti emendamenti.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 591**

La Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare;

valutato che essi non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'U-
NIONE EUROPEA N. COM (2022) 571 DEFINITIVO
(Doc. XVIII-bis, n. 4) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI
PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

La 4^a Commissione permanente,

esaminata la proposta di regolamento COM (2022) 571, sulla raccolta e la condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine;

premessi che:

– le locazioni di alloggi a breve termine, favorite dall'emergere delle piattaforme *online* che operano a livello transfrontaliero, rappresentano quasi un quarto dell'offerta totale di alloggi turistici nell'UE, con benefici e opportunità per gli ospiti, i locatori, il sistema turistico nel suo complesso e la valorizzazione turistica dei territori;

– il settore presenta tuttavia anche diverse problematiche, con particolare riferimento alle comunità locali, connesse con la gestione dell'aumento dei flussi turistici, l'aumento dei prezzi delle locazioni a lungo termine causato dalla minore disponibilità di alloggi a tal fine, e con il crescente monopolio delle grandi piattaforme *online*;

– gli Stati membri sono intervenuti per accrescere la trasparenza delle locazioni di alloggi a breve termine, per esempio introducendo obblighi di registrazione per i locatori (in modo da consentire quindi alle autorità pubbliche stesse di conoscere i locatori e i rispettivi alloggi offerti) e richiedendo alle piattaforme *online* di condividere i dati sui locatori e sulle loro attività, generando tuttavia un quadro frammentato, inefficiente ed eccessivamente oneroso;

considerato che, a fronte di tale quadro, la proposta prevede: – un approccio armonizzato ai regimi di registrazione per i locatori, con l'obbligo per le autorità pubbliche di mantenere tali regimi di registrazione; – l'obbligo per le piattaforme *online* di consentire ai locatori di indicare i numeri di registrazione e di condividere con le autorità pubbliche dati specifici relativi alle attività dei locatori e ai loro annunci; – procedure e strumenti specifici per garantire che la condivisione dei dati sia sicura;

valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012;

tenuto conto delle audizioni di rappresentanti di AIGAB, Confabitare, Expedia Group, Airbnb, Federalberghi, FIAIP (Federazione Italiana

Agenti Immobiliari Professionali), Confedilizia, FIMAA (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari), Confcommercio, Confesercenti e CNA Turismo e commercio, svolte dalla Commissione il 9 marzo 2023 e della memoria depositata in pari data dall’Associazione Prolocatur;

ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, ma che sia suscettibile di miglioramenti con riguardo al principio di proporzionalità e che debba essere accompagnata da alcune misure da adottare a livello nazionale, secondo le seguenti considerazioni.

In riferimento all’esigenza di semplificazione, alleggerimento e snellimento degli adempimenti amministrativi che gravano oggi sugli operatori del settore delle locazioni a breve termine, esigenza sentita ed espressa dalla gran parte dei soggetti auditi dalla Commissione, si ritiene opportuno che la proposta esprima una maggiore ambizione.

In questo senso, l’articolo 2 definisce l’ambito di applicazione della proposta dichiarando che il regolamento si applica «ai fornitori di piattaforme *online* di locazione a breve termine che offrono servizi a locatori che prestano servizi di locazione di alloggi a breve termine nell’Unione». Tuttavia, tale definizione appare eccessivamente limitata, sia perché la proposta stessa si applica anche ai locatori, stabilendo per essi determinati obblighi, sia perché si ritiene opportuno che il regolamento affronti il tema della raccolta e condivisione dei dati relativi alle locazioni a breve termine nella sua realtà complessiva. In particolare si ritiene opportuno che l’ambito di applicazione sia esteso, oltre ai fornitori di piattaforme *online*, anche ai locatori e agli intermediari, e che la regolamentazione tenga conto dell’intera filiera del settore oggetto della raccolta e condivisione dei dati.

A tal fine sarebbe opportuno che le due fasi della registrazione dell’unità immobiliare da parte dei locatori (capo II) e della comunicazione dei dati da parte delle piattaforme *online* sulle attività di tali unità (capo III) siano gestite in modo unitario, attraverso un unico sistema informatico nazionale, o possibilmente europeo.

In tal modo, gli adempimenti in capo al locatore, che – per quanto riguarda l’Italia – non sono solo quelli della registrazione dell’identità dell’immobile e del locatore, ma sono anche quelli a fini statistici, quelli a fini fiscali e di imposta di soggiorno comunale, quelli contrattuali e quelli a fini di ordine pubblico nel portale alloggiati, dovrebbero confluire tutti in una sorta di Sportello unico, di facile accesso e gestione da parte dei locatori o loro intermediari, assicurando la riservatezza dei dati sensibili, e dal quale ciascuna Amministrazione pubblica possa trarre automaticamente o manualmente i dati di propria competenza. Nel medesimo sistema informatico unico andrebbero poi a confluire anche i dati sulle attività delle locazioni, riferite alle singole unità, comunicati automaticamente dalle piattaforme *online* ai sensi dell’articolo 9.

Sarebbe, inoltre, opportuno prevedere all’articolo 9, nell’ambito delle modalità di accesso ai dati forniti dalle piattaforme *online*, oltre a quanto già previsto, anche l’inclusione di strumenti di verifica, ricerca,

consultazione e acquisizione su richiesta dei dati degli annunci pubblicati, fermo restando il rispetto dei principi di tutela dei dati sensibili.

In riferimento all'articolo 10, sarebbe opportuno che il punto di ingresso unico sia previsto a livello europeo e non siano previsti 27 punti «unici» a livello nazionale con conseguente frammentazione e differenze nelle interfacce tecniche elaborate da ciascuno Stato membro che comporta costi aggiuntivi per gli stessi Stati e anche per le piattaforme costrette a elaborare soluzioni tecniche diverse per ciascun punto «unico» nazionale;

Al riguardo, sarebbe opportuno che i 24 mesi previsti dalla proposta per l'attuazione della stessa, siano suddivisi in un primo periodo per l'attuazione da parte degli Stati membri e un successivo periodo che consenta alle piattaforme di disporre del tempo necessario per adeguarsi alle soluzioni messe in atto dalla Commissione europea e dagli Stati;

Altro aspetto importante è quello di considerare anche la figura dell'intermediario a cui molto spesso i proprietari affidano la gestione dei propri appartamenti, per la loro inserzione nelle piattaforme *online*, ai fini della locazione a breve termine. Sarebbe opportuno disciplinare ciò che rappresenta oggi la realtà più diffusa, ovvero l'intermediazione di piccole società di servizi che prendono in carico l'unità e provvedono a tutti gli adempimenti di legge previsti in capo ai proprietari, spesso con grandi difficoltà dovute all'assenza di facilitazioni operative. Peraltro tali intermediari, o «*property manager*» sono quelli che hanno contezza dell'intera gestione degli immobili, che spesso sono locati direttamente dal proprietario o dall'intermediario stesso, senza passare per le piattaforme *online*. In tal modo si garantirebbe un quadro più completo e preciso dei dati relativi al settore delle locazioni brevi.

Inoltre, per quanto riguarda i dati sulle attività di locazione, l'articolo 3, al punto 11), prevede che le piattaforme *online* comunichino il numero degli ospiti di un alloggio al momento della prenotazione, ma spesso avvengono variazioni dell'ultimo momento, rendendo quindi inaffidabile il dato comunicato dalle piattaforme. Pertanto, sarebbe opportuno prevedere che il dato sul numero degli ospiti sia fornito dai locatori o intermediari, che in Italia è già obbligatorio, da inserire nel punto unico d'ingresso;

Per quanto riguarda le sanzioni, il regolamento prevede che gli Stati membri stabiliscano sanzioni «effettive, proporzionate e dissuasive» in caso di inadempimento da parte delle piattaforme *online*. Al riguardo l'Italia prevede sanzioni penali severe in capo ai locatori che omettano un adempimento o commettano errori ed imprecisioni nel fornire i dati alle autorità fiscali, comunali e soprattutto di ordine pubblico sull'identità delle persone che vengono ospitate. Tuttavia, considerata la quantità e la varietà dei dati da comunicare, che talvolta subiscono variazioni dell'ultimo momento, essendo affitti brevi, tali sanzioni potrebbero non essere proporzionate, come indicato dal regolamento.

Infine, potrebbe essere opportuno prevedere tra le informazioni da comunicare, anche il numero degli immobili gestiti da un locatore, per capire se è attività sporadica o assimilabile a quella imprenditoriale, nonché l'indicazione dell'immobile anche con il numero dell'interno o con l'identificativo del catasto, come prospettato nell'orientamento generale del Consiglio del 2 marzo 2023.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 29 marzo 2023

Plenaria
58^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Borghi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 3, in tema di emissione e trasferimento degli strumenti finanziari digitali, il comma 1 prevede che il registro per la circolazione digitale (ove eseguire le scritturazioni) possa essere tenuto anche dal Ministero dell'economia e delle finanze. A tale proposito, il Governo dovrebbe chiarire in quali casi sarà coinvolto il Ministero, al fine di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui all'articolo 34, comma 2.

Con riferimento poi all'articolo 8, in materia di pagamento dei dividendi, interessi e rimborso dei capitali, il Governo dovrebbe fornire rassicurazioni in ordine alla piena neutralità delle disposizioni ivi previste in tema di scritturazioni dell'emittente, ai fini della applicazione del prelievo fiscale, atteso che la relazione tecnica conferma la disciplina impositiva

vigente applicabile ai corrispondenti strumenti finanziari che non siano emessi in forma «digitale».

In relazione alle disposizioni dell'articolo 26, posto che ivi si prevede un regime di responsabilità in capo al soggetto deputato al mantenimento e all'aggiornamento del registro delle scritturazioni, appare opportuno fornire rassicurazioni sulla sostenibilità della clausola di invarianza di cui al menzionato comma 2 dell'articolo 34, nell'eventualità in cui la tenuta del registro sia prevista in capo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda il comma 1 dell'articolo 34, che prevede la riassegnazione del gettito delle sanzioni previste dal decreto in esame al finanziamento di iniziative volte ad aumentare la consapevolezza dei risparmiatori e dei sottoscrittori di polizze assicurative, con la possibilità di affidare in gestione tali iniziative a società *in house* sulla base di apposita convenzione, il Governo oltre a fornire elementi previsionali sull'entità delle risorse attese, dovrebbe chiarire se si intendono utilizzare società già esistenti che andrebbero ad aggiungere l'attività in questione a quelle già svolte, o si prevede di costituirne nuove, nel qual caso dovrebbe essere valutata la natura eventuale di tali risorse.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 41.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di risposta ai rilievi e alle osservazioni formulati dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice MENNUNI (*FdI*), alla luce della nota istruttoria depositata dal Governo nella seduta di ieri, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, si fa presente che l'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ragione della nuova disciplina procedurale per la programmazione dei flussi di ingresso legale per lavoratori stranieri, è espletabile avvalendosi delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Tale attività può essere ricondotta a quella ordinariamente attribuita alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, in base a quanto disposto dal d.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali". L'articolo 10

del Regolamento, difatti, al comma 1, lettere *a*) e *c*), afferma che "La Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: [...] *a*) programma i flussi, gestisce e monitora le quote d'ingresso dei lavoratori stranieri e cura la cooperazione bilaterale con i paesi di origine [...] *c*) monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri";

in relazione all'articolo 2, viene rappresentato che, in sede di attuazione delle disposizioni degli articoli 42-44 del decreto-legge n. 73 del 2022, si è reso necessario prevedere, all'articolo 45, comma 1, l'impiego di prestatori di lavoro con contratto a termine per il sensibile e prevedibile aggravio di lavoro connesso al fatto che la disposizione del citato articolo 42 ha introdotto tempi accelerati per la definizione della procedura e modifiche procedurali che hanno richiesto – sia pure in relazione ai soli decreti flussi per gli anni 2021 e 2022 – un adeguamento del sistema informatico utilizzato dagli Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo. Ne è conseguita la necessità di procedere al rilascio dei nulla osta in forma cartacea, nei tempi ristretti previsti dalle suddette disposizioni. Per quanto riguarda la disposizione di semplificazione, a regime, delle procedure dei decreti flussi, il conseguente prevedibile aggravio di lavoro può essere fronteggiato avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale, tenuto conto dell'esigenza di assicurare una più rapida definizione delle procedure di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto-legge n. 73 del 2022, nonché il completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare previste dall'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, ha autorizzato il Ministero dell'interno ad utilizzare, per l'anno 2023, prestatori di lavoro con contratto a termine, nel limite massimo di spesa di euro 37.259.690, le cui procedure di selezione e assunzione sono in corso di svolgimento;

in relazione all'articolo 3, viene confermato che l'attività correlata al rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, laddove subisca un incremento per effetto delle disposizioni in esame, non comporta nel suo complesso un onere per la finanza pubblica aggiuntivo rispetto a quelli già contemplati per lo svolgimento delle attività d'istituto. Infatti, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni ipotizzate si provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori costi a carico della finanza pubblica. Con riguardo al permesso di soggiorno, si precisa che per i relativi processi-procedimenti amministrativi inerenti al rilascio da parte degli uffici immigrazione che operano territorialmente, nessun aggravio procedurale legato alla disponibilità e all'utilizzo delle risorse umane e strumentali è determinato dall'iniziativa in parola. Infatti, ai sensi degli articoli *7-viciester* e *7-viciesquater* del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, per l'emissione del permesso di soggiorno elettronico, gli utenti (i cittadini stra-

nieri lavoratori) sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento elettronico, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi a tali attività, stabilito in circa euro 24,56, più IVA. Pertanto, l'importo corrispondente al prezzo del supporto fisico e del materiale plastico su cui è stampato il permesso di soggiorno, nonché le spese di manutenzione e aggiornamento dei sistemi informatizzati che supportano il processo di emissione del medesimo titolo autorizzatorio, sono ristorati dall'utenza. Per il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno presso le questure è, inoltre, previsto il ristoro degli oneri sostenuti dalla pubblica amministrazione nella misura del contributo previsto dall'articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, che per il permesso fino ad un anno è pari a 40 euro (ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 maggio 2017).

Relativamente ai corsi nei Paesi di origine e alle attività di istruzione e formazione professionale che ricomprendono anche una parte civico-linguistica, si evidenzia che nell'ultimo triennio sono state attivate misure per un importo pari a circa 7 milioni di euro a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 e che, oltre alle risorse del Fondo nazionale politiche migratorie, sono disponibili, a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2021-2027, ulteriori risorse per un importo pari ad euro 15 milioni.

Con riferimento alla promozione della stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, si conferma l'invarianza finanziaria di tale disposizione, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente in dotazione alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle quali si aggiungono gli stanziamenti del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2021-2027 assegnati alla medesima Direzione Generale. Sul punto, si evidenzia inoltre che la descritta misura costituisce attività rientrante nell'ambito delle competenze attribuite alla sopra citata Direzione Generale dall'articolo 10 d.P.R. 15 marzo 2017, n. 57;

in relazione all'articolo 5, viene precisato che il contingente di personale della II Area rientrante nella famiglia professionale ad esaurimento ammonta a 262 unità, e che il quantum del trattamento accessorio spettante al personale non è conseguenza del possesso della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria, ma dipende dal livello economico di inquadramento del singolo dipendente nell'Area. Peraltro, la disposizione in esame conferma la preesistente differenziazione di status nell'ambito della qualifica di polizia giudiziaria e l'eventuale disparità di trattamento economico (fondamentale ed accessorio) percepito dai lavoratori che andranno a far parte delle due famiglie professionali dell'Area Seconda;

in relazione all'articolo 6, viene confermata la possibilità di far fronte ai nuovi oneri connessi al compenso da corrispondere ai commissari avva-

lendosi delle risorse previste a legislazione vigente. Sul punto si evidenzia, infatti, che a tali oneri si farà fronte utilizzando parte dei pagamenti dovuti all'impresa, i quali saranno versati al netto dei compensi ai commissari nominati. Inoltre, con riferimento al rilievo secondo il quale non vengono fornite indicazioni di massima in relazione ai compensi dovuti ai commissari, si osserva che la determinazione dei compensi non può prescindere da un'analitica declinazione di parametri che, dovendo tenere in debita considerazione aspetti attinenti alla gestione dei centri di accoglienza, nonché profili di natura economico-finanziaria, non può che essere demandata ad un successivo decreto del Ministero dell'interno da adottarsi con il Ministero dell'economia e delle finanze. In ogni caso, la disposizione in esame ben definisce i criteri che dovranno essere seguiti nella declinazione dei cennati parametri: capienza del centro e durata della gestione.

Inoltre, con riferimento all'accantonamento dell'utile dell'impresa in apposito fondo impignorabile, a garanzia del risarcimento del danno da inadempimento, si evidenzia che tale previsione costituisce uno strumento che concorre con gli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento previgente per l'eliminazione dei danni conseguenti all'inadempimento contrattuale.

Con riferimento alla individuazione dei danni che si prevede si realizzino nell'ambito della gestione dei centri governativi di accoglienza, premesso che non risulta possibile una precisa predeterminazione, si riportano alcuni elementi informativi attinenti alle risultanze dei monitoraggi periodicamente svolti dalla competente Direzione centrale del Ministero dell'interno sulle attività dei soggetti gestori dei centri governativi di accoglienza. Con riferimento all'attività di monitoraggio sulla gestione dei centri di accoglienza, il nuovo schema di capitolato di appalto dei servizi di accoglienza, approvato con decreto del Ministro dell'interno del 29 gennaio 2021 in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 142 del 2015, all'articolo 19 dispone che: "al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio [...]". Tra i rimedi a disposizione delle prefetture, a fronte di inadempimenti contrattuali, oltre alle sanzioni conservative del contratto (penali da applicare a seguito di apposite contestazioni), è previsto quale rimedio sanzionatorio definitivo lo strumento della risoluzione contrattuale, nelle ipotesi previste dall'articolo 22 dello schema di capitolato. Lo strumento in questione, evidentemente, trova applicazione in ipotesi di gravi inadempimenti a fronte dei quali l'applicazione di penali possa non apparire efficace. Per una stima circa la portata applicativa dello strumento, si rileva che nel corso del 2022 sono stati risolti dalle prefetture 15 contratti, a fronte delle 16 risoluzioni dell'anno precedente e delle 7 del 2020 (ragionevolmente anche in ragione della pandemia all'epoca in atto),

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme alla proposta della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(314) Erika STEFANI. – Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 marzo.

Il PRESIDENTE chiede se il Governo sia in grado di dare risposta ai rilievi avanzati dalla Commissione.

La sottosegretaria ALBANO, nel far presente che l'istruttoria risulta ancora in corso, chiede il rinvio dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(383) Maria Cristina CANTÙ e altri. – Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 marzo.

Su richiesta del PRESIDENTE, la rappresentante del GOVERNO rappresenta che non è ancora pervenuta la relazione tecnica da parte delle amministrazioni competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(403) ROMEO e altri. – Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il PRESIDENTE chiede al Governo ragguagli sull'istruttoria del provvedimento in titolo.

La sottosegretaria ALBANO risponde che l'amministrazione competente non ha ancora trasmesso la relazione tecnica al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della verifica dei profili finanziari.

Il PRESIDENTE dispone pertanto il rinvio dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti 47.19 e 49.16, sono stati ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/564/23/5 e G/564/24/5, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che oggi, alle ore 15, è convocato l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per le ore 15, è posticipata alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 10,30.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 564**(al testo del decreto-legge)****G/564/23/5 (già em. 47.19)**

ROSA, DELLA PORTA, SIGISMONDI, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Il Senato,

in sede di esame D.L. 13/2023 «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.»;

premessi che:

il decreto in esame apporta una serie di modifiche al regime transitorio previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nelle more dell’emanazione dei decreti interministeriali per la definizione principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili;

i su menzionati decreti avrebbero dovuto essere emanati entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del d.Lgs. n. 199/2021;

il ritardo nell’emanazione dei decreti interministeriali non consente alle Regioni di approvare le leggi regionali di cui al comma 4 dell’articolo 20 medesimo decreto legislativo per identificare le aree idonee all’installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

impegna il Governo:

ad adottare nell’immediatezza i decreti di cui all’articolo 20 comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

G/564/24/5 (già em. 49.16)

ROSA, DELLA PORTA, SIGISMONDI, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Il Senato,

in sede di esame D.L. 13/2023 «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.»;

premessi che:

il decreto in esame apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

il comma 2 dell'articolo 140 del d.lgs 42/2004 prevede che la dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato;

le prescrizioni d'uso citate sono il risultato del procedimento di cooperazione e di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo Stato-Regioni, i quali concertano l'individuazione e la vestizione del vincolo, orientando gli usi compatibili con i valori che il vincolo stesso tutela e semplificando di fatto i procedimenti;

il comma 3 del articolo 49 del D.L. n. 13/2023, per gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, liberalizza gli impianti agrifotovoltaici *«nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti»*;

la medesima precisazione non è prevista per gli impianti eolici di cui al terzo periodo e all'ultimo periodo del comma 5-bis, come modificato dall'articolo 48 del D.L. n. 13/2023;

tale discrasia normativa per fattispecie simili potrebbe comportare diversità di interpretazioni con conseguente allungamento delle procedure e aumento del contenzioso;

impegna il Governo:

ad apportare, nel primo provvedimento utile, le modifiche tese ad equiparare le norme sugli impianti eolici e fotovoltaici prevedendo che le procedure autorizzative siano poste in essere nel rispetto delle prescrizioni d'uso dei vincoli di immobili o aree di notevole interesse pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 140 del d.lgs 42/2004.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 30

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 29 marzo 2023

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11

*Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA*

Orario: dalle ore 9,30 alle ore 10,30

Sospensione: dalle ore 9,50 alle ore 9,55

AUDIZIONI INFORMALI DEL DOTTOR GIOVANNI SABATINI, DIRETTORE GENERALE, DEL DOTTOR GIANFRANCO TORRIERO, VICE DIRETTORE GENERALE VICARIO, DEL DOTTOR PIERFRANCESCO GAGGI, VICE DIRETTORE GENERALE INNOVAZIONE E SISTEMI DI PAGAMENTO, DELLA DOTTORESSA RITA CAMPOREALE, RESPONSABILE DEL SERVIZIO SISTEMI DI PAGAMENTO, DELLA DOTTORESSA MARIA CARLA GALLOTTI, RESPONSABILE UFFICIO RAPPORTI ISTITUZIONALI ITALIANI E DEL DOTTOR FEDERICO CORNELLI, RESPONSABILE DELLA DIREZIONE RELAZIONI ISTITUZIONALI EUROPEE E ITALIANE, DELL'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (ABI), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DEL DOTTOR CARLO PIARULLI, CAPO DIPARTIMENTO FINANZA DI ADICONSUM (ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI), INTERVENUTO IN PRESENZA, DEL DOTTOR MARIO FINZI, PRESIDENTE ONORARIO DI ASSOUTENTI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UTENTI SERVIZI PUBBLICI), DELLA DOTTORESSA LAURA PULCINI, VICE PRESIDENTE DI ADOC (ASSOCIAZIONE DIFESA E ORIENTAMENTO CONSUMATORI), DELL'AVVOCATO SERGIO TOMAINO, COMPONENTE DELLA PRESIDENZA NAZIONALE DI ACU (ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI), DELL'AVVOCATO DARIO GIORDANO, DELL'UFFICIO LEGALE NAZIONALE DI U.DI.CON (UNIONE DIFESA CONSUMATORI), IN RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI (CNCU), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2022) 546 DEFINITIVO.

Plenaria**33^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente***GARAVAGLIA***indi del Vice Presidente***PATTON**

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Claudio Carpentieri, responsabile Dipartimento Politiche Fiscali, e la dottoressa Giovanna Aiello, coordinatrice Ufficio Fiscalità Indiretta e Adempimenti, di CNA (Confederazione Nazionale Artigianato), l'avvocato Francesca Mariotti, Direttore Generale, la dottoressa Simona Finazzo, Direttore Rapporti Istituzionali, l'avvocato Giulia Abbruzzese, Senior Adviser Fiscalità Diretta e Agevolazioni Politiche fiscali, e la dottoressa Flaminia Maturilli, Comunicazione, Brand ed Eventi, di Confindustria, in videoconferenza, il dottor Rolando Antonelli, responsabile fiscale di Casartigiani, in videoconferenza, la dottoressa Francesca Biondo, Direttore, e la dottoressa Sara Pellizzari, consulente per i rapporti istituzionali, di Federpesca, e la dottoressa Filomena Maio, Area Amministrazione e Politiche fiscali, e la dottoressa Alessandra Ausanio, Attività legislativa Relazioni Istituzionali Nazionali, di Confagricoltura.

La seduta inizia alle ore 10,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE ricorda che le audizioni si svolgono anche in videoconferenza con la partecipazione da remoto dei senatori.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti di imposta: audizione di rappresentanti di CNA (Confederazione Nazionale Artigianato), Confindustria, Casartigiani, Federpesca e Confagricoltura

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 15 marzo.

Il presidente GARAVAGLIA introduce l'audizione dei rappresentanti di CNA.

Il dottor CARPENTIERI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Il presidente PATTON dà quindi la parola ai rappresentanti di Confindustria.

L'avvocato Francesca MARIOTTI, intervenendo da remoto, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audita per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 11,20, riprende alle ore 11,30.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola ai rappresentanti di Casartigiani.

Il dottor ANTONELLI, intervenendo da remoto, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 11,40, riprende alle ore 11,50.

Il presidente GARAVAGLIA dà quindi la parola ai rappresentanti di Federpesca.

La dottoressa Francesca BIONDO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore ORSOMARSO (*Fdl*) e il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*), ai quali risponde la dottoressa BIONDO.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audita per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 12, riprende alle ore 12,20.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola ai rappresentanti di Confagricoltura.

La dottoressa Filomena MAIO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) e il senatore PATTON (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*), ai quali risponde la dottoressa MAIO.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audita per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,30.

Plenaria

34^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA*

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Lino Enrico Stoppani, Vice Presidente Vicario, l'avvocato Francesca Stefano, Direttore Centrale Relazioni Istituzionali e Servizi Legislativi, il dottor Vincenzo De Luca, Responsabile Settore Fiscalità d'Impresa e, in videoconferenza, il dottor Pierpaolo Masciocchi, Responsabile Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza, di Confcommercio, il dottor Andrea Trevisani, Direttore Politiche Fiscali, e la dottoressa Paola Carosi, Responsabile U.O. Legislazione fiscale, di Confartigianato, il dottor Francesco Zuech, Responsabile Fiscale, e la dottoressa Alessandra Tassini, Responsabile Economico, di Confimi Industria, in videoconferenza, il dottor Alessandro Ficicchia, Ufficio Fisco e Legislazione di Legacoop, e il dottor Tonj Della Vecchia, Responsabile Servizio Legislativo di Confcooperative,

per Alleanza delle Cooperative Italiane, il dottor Corrado Alberto, Vice Presidente, e il dottor Daniele Bianchi, Ufficio Studi, di Confapi, in videoconferenza, e il professor avvocato Guglielmo Flacco.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE ricorda che le audizioni si svolgono anche in videoconferenza con la partecipazione da remoto dei senatori.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti di imposta: audizione di rappresentanti di Confcommercio, Confartigianato, Confimi Industria, Alleanza delle Cooperative Italiane, Confapi e del professor avvocato Guglielmo Flacco

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione dei rappresentanti di Confcommercio.

Il dottor Lino Enrico STOPPANI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore TURCO (*M5S*), il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) e il senatore COTTARELLI (*PD-IDP*), ai quali rispondono il dottor STOPPANI e il dottor DE LUCA.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Dà quindi la parola ai rappresentanti di Confartigianato.

Il dottor TREVISANI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) e il senatore ORSOMARSO (*Fdi*), ai quali risponde il dottor TREVISANI.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Dà quindi la parola ai rappresentanti di Confimi Industria.

Il dottor ZUECH , intervenendo da remoto, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Dà quindi la parola ai rappresentanti di Alleanza delle Cooperative Italiane.

Il dottor DELLA VECCHIA di Confcooperative svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 16,20, riprende alle ore 16,30.

Il PRESIDENTE dà la parola ai rappresentanti di Confapi.

Il dottor ALBERTO, intervenendo da remoto, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*), al quale risponde il dottor ALBERTO.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 16,35, riprende alle ore 16,50.

Il PRESIDENTE dà la parola al professor avvocato Guglielmo Flacco.

Il professor avvocato FLACCO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore ORSOMARSO (*FdI*), a più riprese, e il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*), ai quali risponde il professor avvocato FLACCO.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Esame e rinvio)

La relatrice ZEDDA (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo, ricordando come il disegno di legge intenda adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 (Capo I, sezioni da I a VI) e introdurre misure di semplificazione della sperimentazione *FinTech* (Capo I, sezione VII). La sezione VIII del provvedimento contiene le disposizioni finanziarie e finali.

Il regolamento (UE) 2022/858, al fine di tenere conto della diffusione della tecnologia a registro distribuito (in inglese *Distributed Ledger*, DLT), di cui le cripto-attività costituiscono una delle principali applicazioni, fornisce un quadro giuridico europeo volto a ricomprendere parte delle cripto-attività nell'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari. La regolamentazione UE viene incontro al fenomeno di c.d. tokenizzazione degli strumenti finanziari, ovvero alla rappresentazione digitale di strumenti finanziari nei registri distribuiti o all'emissione di categorie di attività tradizionali in formato tokenizzato per consentirne l'emissione, la custodia e il trasferimento in un registro distribuito.

In estrema sintesi un registro distribuito è un database, quindi un archivio di informazioni, condiviso e sincronizzato: ogni aggiornamento del registro stesso deve essere approvato secondo uno specifico processo di validazione. La natura distribuita del registro e le differenti modalità di funzionamento dei processi di validazione caratterizzano le criptovalute e le altre *blockchain* nelle quali il processo di validazione non è centralizzato ma può essere, in varia misura, anch'esso distribuito.

Al fine di consentire lo sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e lo sviluppo della tecnologia a registro distribuito, preservando al contempo un livello elevato di tutela degli investitori, integrità del mercato, stabilità finanziaria e trasparenza,

ed evitando l'arbitraggio normativo e scappatoie, il regolamento UE crea un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito. Tale regime consente a talune infrastrutture di mercato DLT di essere temporaneamente esentate da alcuni requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari che, altrimenti, potrebbero impedire agli operatori di sviluppare soluzioni per la negoziazione e il regolamento delle operazioni in cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, senza indebolire alcuno dei requisiti o delle garanzie esistenti applicati alle infrastrutture di mercato tradizionali. Si consente in tal modo all'autorità europea degli strumenti finanziari (ESMA) e alle autorità competenti di acquisire esperienze sulle opportunità e sui rischi specifici relativi alle criptoattività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e alle tecnologie sottostanti.

L'esperienza acquisita con il regime pilota è volta a individuare eventuali proposte pratiche per un quadro normativo idoneo al fine di apportare adeguamenti mirati alla normativa dell'Unione in materia di emissione, custodia e amministrazione delle attività, negoziazione e regolamento di strumenti finanziari DLT.

Per consentire l'applicazione e l'operatività in Italia del predetto regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito (*DLT pilot regime*), con le disposizioni del Capo I del decreto-legge sono disciplinate l'emissione e la circolazione di alcune categorie di strumenti finanziari tramite il ricorso a tecnologie di registro distribuito o similari.

Il Capo I, sezione VII del decreto in esame introduce misure di semplificazione della sperimentazione FinTech. La sperimentazione Fintech è stata disciplinata dal decreto-legge n. 34 del 2019 (cd. Crescita) il quale ha previsto una cd. *regulatory sandbox*, ovvero un ambiente controllato dove intermediari vigilati e operatori del settore *FinTech* possono testare, per un periodo di tempo limitato, prodotti e servizi tecnologicamente innovativi nel settore bancario, finanziario e assicurativo. La sperimentazione avviene in costante dialogo con le autorità di vigilanza (Banca d'Italia, CONSOB e IVASS), potendo eventualmente beneficiare di un regime semplificato transitorio. Il Governo, nella Relazione illustrativa, rileva che la prima applicazione delle regole che governano la *sandbox* ha evidenziato alcune rigidità che potrebbero non consentire un pieno utilizzo del nuovo strumento a favore dell'innovazione. Con le norme in commento sono dunque introdotte misure di semplificazione volte a garantire la più ampia operatività della disciplina introdotta nel 2019.

Il PRESIDENTE ricorda che la fase istruttoria del decreto in titolo prevede l'audizione di Banca d'Italia, CONSOB e IVASS nella seduta di martedì 4 aprile.

I senatori CROATTI (*M5S*) e ZEDDA (*FdI*) propongono di acquisire la documentazione di ItaliaFintech, di AssoDeFi e del Consiglio Nazionale del Notariato.

Il PRESIDENTE prende atto di tale proposta.

Propone di sconvocare la seduta plenaria e l'Ufficio di Presidenza già convocato per domani.

Propone di fissare per le ore 12 di giovedì 6 aprile il termine per presentare ordini del giorno ed emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che la prossima settimana la Commissione potrà essere impegnata nell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 11, recante disposizioni in materia di cessione dei crediti di imposta, ove trasmesso dalla Camera dei deputati.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 30 marzo, alle ore 9,30, e l'Ufficio di Presidenza a seguire, non avranno più luogo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 17,15.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 29 marzo 2023

**Comitato ristretto per l'esame
dei disegni di legge nn. 279 e 503**

Riunione n. 1

Relatore: PAGANELLA (LSP-PSd'Az)

Orario: dalle ore 11 alle ore 12

(Sospensioni: dalle ore 11,10 alle ore 11,50)

(279) Elena TESTOR e altri. – Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

(503) MARCHESCHI e LIRIS. – Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali

(Discussione congiunta e rinvio)

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 14

Presidenza del Presidente
MARTI

indi della Vice Presidente
VERSACE

Orario: dalle ore 12 alle ore 13

(Sospensioni: dalle ore 12,25 alle ore 12,30)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETÀ E LA BORSA (CONSOB) E DELLA DIRETTRICE DEL COMITATO EDUFIN, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 155 E CONNESSI (INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE FINANZIARIA NELLE SCUOLE)

Plenaria

25^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che il disegno di legge n. 551, recante «Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti», d'iniziativa della senatrice Liliana Segre ed altri, è stato assegnato alla Commissione in sede redigente il 22 marzo 2023.

Propone di avviare l'esame sin dalle sedute che saranno convocate a partire dalla prossima settimana.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE comunica altresì che la settimana prossima la Commissione riprenderà l'esame dell'Affare assegnato n. 67 (Contrasto ai crescenti episodi di violenza nei confronti degli insegnanti del personale scolastico) e segnala che in data 27 marzo 2023 è stato trasmesso alla Presidenza un contributo scritto da parte del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Maria Roccella. Tale documentazione sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il senatore PIRONDINI (M5S) e la senatrice D'ELIA (PD-IDP) chiedono che nella programmazione della Commissione, a partire dalle prossime settimane, trovi maggior spazio l'esame di provvedimenti e lo svol-

gimento di procedure presentate dai Gruppi di opposizione, a differenza di quanto accaduto nella corrente settimana, peraltro riservata alle attività delle Commissioni permanenti.

Il PRESIDENTE, nel fornire rassicurazioni in merito alla richiesta appena avanzata, precisa che la scelta di concentrare l'attività della Commissione della corrente settimana in una sola seduta, peraltro assunta su indicazione di un Gruppo diverso da quello di appartenenza, ha inevitabilmente ridotto anche lo spazio per l'esame di provvedimenti sostenuti dalle forze politiche di maggioranza.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Puglia (n. 33)

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Toscana (n. 34)

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Emilia-Romagna (n. 35)

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Lazio (n. 36)

(Pareri al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014 n. 120. Esame congiunto con esiti separati. Pareri favorevoli)

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) illustra congiuntamente gli atti del Governo in titolo, i quali recano rimodulazioni di parti del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con riferimento a quattro regioni: Puglia, Toscana, Emilia Romagna e Lazio.

Ricorda, innanzitutto, che il suddetto fondo è stato istituito dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge n. 190 del 2015 nello stato di previsione del Ministero della cultura.

Le risorse del Fondo sono destinate alla realizzazione degli interventi indicati nell'apposito programma triennale definito dal Ministro della cultura, che lo trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), dopo aver acquisito su di esso il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Il programma individua gli interventi prioritari, le risorse da destinare a ciascun intervento e il relativo cronoprogramma; in base alla legge, il programma deve anche stabilire le modalità di definanziamento degli interventi, in caso di loro mancata attuazione.

Il programma aggiornato, corredato dell'indicazione dello stato di attuazione degli interventi, deve essere trasmesso al CIPESS entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Fa presente che la dotazione iniziale del Fondo ammontava a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Per effetto degli interventi normativi che si sono succeduti, le risorse disponibili risultano ora pari a 40 milioni per il 2021, 78 milioni per il 2022 e 146 milioni per il 2023.

Richiama il programma relativo agli anni 2019 e 2020, adottato con decreto ministeriale 4 giugno 2019, il quale disponeva la programmazione delle risorse per un totale complessivo di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 ed evidenzia che, successivamente, la programmazione è stata oggetto di rimodulazione con riferimento alle regioni Abruzzo, Sicilia e Umbria (atti del Governo nn. 264, 265 e 266 della XVIII legislatura). Fa menzione, quindi, del programma triennale 2021-2023, adottato con il decreto ministeriale n. 450 del 16 dicembre 2021.

Passa indi a dar conto, dei quattro schemi di decreto in esame.

Per quanto riguarda lo schema di decreto di cui all'atto n. 33, evidenzia che esso propone una rimodulazione – senza oneri aggiuntivi – delle risorse del programma relativo alle annualità 2019-2020, relativamente alla regione Puglia per un importo complessivo di euro 600.000. In particolare, si propone una riduzione, pari a 600.000 euro per l'anno 2020, delle risorse destinate a interventi di accessibilità e messa in sicurezza del percorso di visita dell'anfiteatro romano di Lecce. L'importo originario, pari a 1.100.000 euro, viene quindi rideterminato in 500.000 euro.

In virtù della rimodulazione in oggetto, viene destinata la medesima somma di 600.000 euro per il 2020 al Museo Archeologico Nazionale di Altamura (Bari) che non registra risorse per l'annualità 2020.

Con riferimento allo schema di decreto di cui all'atto n. 34, pone in evidenza che esso dispone una rimodulazione – senza oneri aggiuntivi – delle risorse del programma relativo alle annualità 2019-2020, relativamente alla regione Toscana, per un importo complessivo di euro 91.000. Si propone, nello specifico, una riduzione, pari a 91.000 euro per l'anno 2019, delle risorse destinate alla realizzazione del laboratorio di restauro di Palazzo Albergotti ad Arezzo. L'importo originario, pari a 91.000 euro, è quindi azzerato.

In virtù della rimodulazione in oggetto, la medesima somma di 91.000 euro per il 2019 viene destinata ad opere di manutenzione e adeguamento di sedi e depositi archeologici nei comuni di Arezzo, Grosseto e Siena. Tale intervento non registra risorse per l'annualità 2019.

Richiama quanto segnalato dalla relazione illustrativa a corredo dello schema di decreto in merito al trasferimento del laboratorio di restauro presso Palazzo Albergotti ad Arezzo all'interno di Palazzo Piccolomini a Siena. I relativi fondi sono quindi riassegnati – si legge nella citata relazione – «a favore del più ampio intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento impiantistico delle sedi e dei depositi archeologici di Siena, Arezzo e Grosseto».

Passa, quindi, all'illustrazione dello schema di decreto di cui all'atto n. 35, il quale propone una rimodulazione – senza oneri aggiuntivi – del programma triennale relativo alle annualità 2021-2023, per la regione Emilia-Romagna, per un importo complessivo pari a euro 98.000. In particolare, si propone che, nell'ambito dell'intervento, relativo all'esercizio finanziario 2021, concernente l'Archivio di Stato di Ravenna, le risorse destinate all'«Acquisizione Certificato prevenzione incendi (CPI): conclusione progettazione ed esecuzione» siano, invece, destinate alla «Revisione bombole di azoto impianto spegnimento automatico» (non presente tra gli interventi prima della proposta di rimodulazione in esame).

Precisa che la premessa dello schema e la relazione che accompagna lo stesso evidenziano che la proposta di rimodulazione è stata avanzata dallo stesso Archivio di Stato di Ravenna al Segretariato generale per l'Emilia-Romagna, il quale l'ha presentata alla Direzione generale Archivi del Ministero della cultura, cui afferisce l'istituto. A sua volta, la Direzione generale Archivi ha sottoposto la proposta di rimodulazione al Comitato tecnico-scientifico per gli Archivi che ha espresso parere favorevole alla rimodulazione.

Espone, infine, i contenuti dello schema di decreto di cui all'atto n. 36, il quale propone una rimodulazione – senza oneri aggiuntivi – del programma triennale relativo alle annualità 2021-2023, per la regione Lazio, per un importo complessivo pari a euro 15.000. Nello specifico, si propone che, nell'ambito dell'intervento, relativo all'esercizio finanziario 2021, concernente la Biblioteca statale Baldini di Roma, parte delle risorse destinate al «Completamento realizzazione di copertura – REI 120 – Condotte aerauliche del piano interrato – 1», siano destinate ad un intervento relativo al «Completamento realizzazione di copertura – REI 120 – Condotte aerauliche del piano interrato – 2». Le condotte aerauliche (o canali dell'aria) sono speciali canalizzazioni deputate a trasportare o distribuire l'aria negli impianti di ventilazione, climatizzazione e condizionamento.

Specifica che la proposta di rimodulazione è stata avanzata dalla stessa Biblioteca statale Baldini di Roma alla Direzione generale Biblioteche e Diritto d'autore del Ministero della cultura, cui afferisce l'istituto.

Conclude con la segnalazione che, nella programmazione 2021-2023, è già presente un intervento relativo alla «Realizzazione di copertura – REI 120 – Condotte aerauliche del piano – 2», con risorse di 95.000 euro assegnate, per il 2021, alla Biblioteca statale Baldini (in analogia con quanto previsto per il piano -1 della stessa).

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il Presidente relatore propone l'espressione di un parere favorevole su ciascuno degli atti del Governo in titolo.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere conforme a quello del Presidente relatore.

Poiché non vi sono richieste di intervento per dichiarazioni di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole sull'atto del Governo n. 33 è posta ai voti e approvata.

Constatato che nessun senatore chiede di intervenire per dichiarazioni di voto, la proposta di parere favorevole sull'atto del Governo n. 34 è posta ai voti e approvata.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazioni di voto, la proposta di parere favorevole del Presidente relatore sull'atto del Governo n. 35 è posta ai voti e approvata.

Nessuno chiedendo la parola per dichiarazioni di voto, è infine posta ai voti e approvata la proposta di parere favorevole sull'atto del Governo n. 36.

IN SEDE REDIGENTE

(317) ROMEO e altri. – *Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe*

(533) MENIA e altri. – *Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni*

(548) GASPARRI. – *Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli»*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 22 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che, nel corso della seduta del 22 marzo scorso, la Commissione ha adottato un nuovo testo unificato (NT2), al quale sono stati riferiti gli emendamenti presentati e pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

Informa, inoltre, che sul nuovo testo unificato si è espressa la Commissione affari costituzionali, con un parere non ostativo, mentre la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere.

Dichiara, quindi, aperta la illustrazione degli emendamenti.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo, evidenziando che l'emendamento 1.3 è diretto a inserire l'obiettivo di favorire il dialogo interculturale tra le finalità di organizzazione dei viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe.

In relazione all'emendamento 1.4, precisa che esso è orientato a considerare, unitamente al popolo giuliano-dalmata, tutte le altre popolazioni del territorio che hanno subito sofferenze.

L'emendamento 1.5 è finalizzato a specificare che le atroci sofferenze in argomento hanno avuto luogo anche nel corso della Seconda guerra mondiale.

Per quanto concerne l'emendamento 1.7, pone in luce l'importanza di fare riferimento al recente studio ministeriale nel quale si sono tracciate linee guida per la didattica della frontiera adriatica.

Infine, in relazione all'emendamento 1.10, fa presente che ulteriori soggetti associativi, rispetto a quelli menzionati nel nuovo testo unificato, svolgono rilevanti attività relative alle vicende dell'esodo, a sostegno delle quali sarebbe opportuno devolvere parte dei finanziamenti previsti.

Interviene, quindi, il senatore MENIA (*FdI*) per illustrare l'emendamento 1.11, di cui è primo firmatario.

Specifica che la proposta emendativa incide sugli articoli 3 e 4 della legge n. 92 del 2004, in primo luogo, allo scopo di posticipare di dieci anni il termine, in scadenza nell'anno 2024, entro il quale può essere presentata domanda per la concessione, ai parenti dei soggetti infoibati o soppressi mediante fucilazione o annegamento (ovvero nelle altre forme previste dalla legge), delle medaglie a titolo onorifico consegnate presso il Quirinale o presso le Prefetture.

Sottolinea, al riguardo, l'elevato valore morale delle suddette insegne metalliche, circa un migliaio delle quali sono state già conferite.

Aggiunge che la proposta di novella all'articolo 3 della legge n. 92 del 2004 mira, altresì, qualora i soggetti infoibati o scomparsi non abbiano più parenti in vita, a consentire ai sindaci dei loro Comuni di nascita, ovvero alle associazioni riconosciute degli esuli nella ipotesi in cui il Comune di nascita non rientri più nel territorio dello Stato italiano, la presentazione della domanda per la consegna della medaglia.

Il PRESIDENTE, dichiarata conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti, concede la parola al relatore per l'espressione del parere sulle proposte emendative.

Il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*), dopo essersi riservato di esprimersi successivamente in merito alla proposta 1.1, esprime parere favorevole sulle proposte emendative 1.2, 1.3 e 1.11, nonché parere favorevole sulla proposta 1.7, a condizione che essa sia riformulata sopprimendo il riferimento alle linee guida del 20 ottobre 2022. Il parere è invece contrario sulle proposte 1.4, 1.5 e 1.10.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI si esprime in senso conforme al Relatore.

Chiede brevemente la parola il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), il quale, dopo aver ricordato il supporto concretamente fornito dal proprio Gruppo nell'esame dei provvedimenti in titolo di cui condivide le finalità, con riferimento alle proposte emendative della propria parte politica sulle

quali è stato espresso parere contrario, invita il Relatore e il Governo a riconsiderare il proprio orientamento, anche alla luce di eventuali riformulazioni condivise che si dichiara disponibile a valutare. Specifica che l'invito è rivolto nell'ottica di un rafforzamento dei contenuti dei provvedimenti in esame, nonché tenuto conto della rilevanza degli argomenti in discussione.

Dopo che il senatore MENIA (*Fdi*) ha svolto talune considerazioni sulle ragioni che rendono condivisibile l'espressione del parere contrario del relatore e avanzato alcuni suggerimenti, il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) propone riformulazioni delle proposte 1.4, 1.5 e 1.7 (pubblicate in allegato), sulle quali il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) manifesta il consenso del proprio Gruppo.

Con riferimento alla proposta emendativa 1.10, il senatore MENIA (*Fdi*) sottolinea che i soggetti beneficiari dei contributi ai sensi del nuovo testo unificato rivestono un essenziale e insostituibile ruolo ai fini della conservazione della memoria dell'esodo.

Interviene, al riguardo, anche il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*), per precisare che le attività delle associazioni, aventi sede in Slovenia e in Croazia, già fruiscono di specifiche risorse ad esse attribuite dalle leggi n. 72 e n. 73 del 2001, oggetto anche di recenti rifinanziamenti.

Il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) osserva, sul punto, che, al fine di non frammentare le risorse disponibili, si è reso necessario circoscrivere il numero dei soggetti destinatari dei finanziamenti a fronte delle molteplici richieste di contributo pervenute da realtà operanti in diverse parti del territorio nazionale nell'ambito in argomento.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) ribadisce – anche a nome della senatrice Rojc che, nel Gruppo del Partito democratico, rappresenta i territori dell'Alto Adriatico – l'importanza di includere tra i beneficiari delle risorse stanziare centri di ricerca che svolgono con autorevolezza la loro attività scientifica e i cui organi direttivi sono ricoperti da soggetti che hanno vissuto in prima persona le vicende del confine orientale.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto che sull'emendamento 1.10 permane il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, auspica che il testo unificato in esame, eventualmente emendato, possa comunque registrare una convergenza unanime.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(279) Elena TESTOR e altri. – Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

(503) MARCHESCHI e LIRIS. – Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali

(Discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 22 marzo scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata svolta la relazione introduttiva ed è stato costituito un Comitato ristretto.

Comunica in proposito che sono stati designati come componenti del Comitato ristretto i seguenti senatori: Marcheschi per Fratelli d'Italia, Rosso per Forza Italia, Elena Testor per la Lega, Guidi per i Civici, Cecilia D'Elia per il Partito democratico, Pirondini per il Movimento 5 Stelle, Giusy Versace per Azione-Italia Viva, Elena Cattaneo per le autonomie e Liliana Segre per il Misto.

Il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) segnala che oggi si è svolta la prima riunione del Comitato ristretto, con l'obiettivo di pervenire ad un testo unificato per i provvedimenti in titolo.

Il PRESIDENTE esprime l'auspicio che il Comitato possa giungere in tempi ristretti alla definizione di un testo normativo condiviso dai Gruppi parlamentari.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(403) ROMEO e altri. – Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 15 marzo scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stato posticipato il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno a lunedì 27 marzo alle ore 12.

Informa che alla scadenza del termine sono stati presentati 64 emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(155) DAMIANI. – Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica

(158) DAMIANI. – Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione finanziaria nelle scuole primarie e secondarie

(288) Daniela SBROLLINI. – *Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica*

(421) PAGANELLA e altri. – *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione finanziaria*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 14 febbraio.

Il PRESIDENTE informa che in data odierna l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha avviato un ciclo di audizioni informali in merito ai disegni di legge in titolo, con l'intervento di rappresentanti della Consob e di Edufin. Avverte che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni e delle successive saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO
ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI
DI LEGGE NN. 317, 533, 548 NT2**

Art. 1.

1.4 (testo 2)

ROJC, VERDUCCI, SPAGNOLLI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2-bis», comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «dal popolo giuliano-dalmata» con le seguenti: «dalle popolazioni».

1.5 (testo 2)

ROJC, VERDUCCI, SPAGNOLLI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2-bis», comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «a seguito» con le seguenti: «a causa».

1.7 (testo 2)

ROJC, VERDUCCI, SPAGNOLLI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2-bis», comma 1, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo le linee guida del Ministero dell'istruzione e del merito per la didattica della frontiera adriatica».

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 403

G/403/1/7

SIRONI, NATURALE

La 7^a Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle Scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù» (A.S. 403),

premessò che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame riconosce la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla Scuola primaria, e, al tempo stesso, l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico;

la formazione sportiva rappresenta, nel medesimo tempo, uno strumento privilegiato e insostituibile per l'apprendimento cognitivo, formativo, relazionale, di socializzazione e integrazione sociale, e per la promozione delle pari opportunità;

considerato che:

in Italia solo il 44 per cento delle scuole dispone di strutture idonee all'attività sportiva, sei edifici scolastici su dieci nonché il 38,4 per cento dei «complessi scolastici» non sono dotati di un impianto per la pratica sportiva;

inoltre, la distribuzione dell'offerta di servizi e infrastrutture adeguate da parte delle Scuole è fortemente ineguale, e penalizza, molto spesso, le province in cui si registra la maggiore concentrazione di minori più svantaggiati dal punto di vista socio-economico, con insistenti, evidenti squilibri Nord-Sud, tanto che, tra le 10 province con meno palestre scolastiche, ben 9 risultano situate nel Mezzogiorno;

per promuovere, supportare e incentivare la pratica sportiva nella Scuola è dunque necessario dare piena attuazione alla costituzione dei «Centri sportivi scolastici», in conformità con quanto previsto dall'articolo 2 della legge 2 agosto 2019, n. 86, ovvero procedendo – d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito e con l'Osservatorio dell'Anagrafe scolastica nazionale – a un censimento del fabbisogno disponibile, nonché a una ricognizione circa le necessità di ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico di strutture esistenti, e alla realizzazione di

palestre, piscine, campi da gioco o altre infrastrutture sportive di cui poter usufruire, anche allestendo spazi innovativi non convenzionali già esistenti all'interno dei plessi scolastici, quali aule inutilizzate e altri spazi, o all'esterno, come nel caso dei cortili;

valutato che:

solo in tal modo si potrà garantire quella integrazione strutturale tra istituzioni scolastiche e associazioni sportive dilettantistiche, come dichiarato e auspicato nel testo del disegno di legge in titolo, che è condizione propedeutica, necessaria ma non sufficiente, affinché – attraverso programmi di «tempo pieno per lo sport» e di «scuola aperta», e mediante l'organizzazione di tornei pomeridiani inter-scolastici, eventi, incontri e manifestazioni, possa essere avversata la dispersione scolastica, sostenuta l'inclusione e incentivata ad ampio spettro la partecipazione e la promozione dell'attività sportiva,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire tempestivamente le risorse necessarie alle reali esigenze delle scuole italiane finalizzate alla costituzione dei «Centri sportivi scolastici» presso le istituzioni scolastiche d'ogni ordine e grado, ovvero alla creazione di palestre, piscine, campi da gioco, e alla ristrutturazione di beni infrastrutturali già esistenti, anche con particolare riferimento alla scuola primaria, in coerenza con quanto previsto dalla legge di bilancio 2022 sulla graduale introduzione dell'educazione motoria nelle scuole del primo ciclo di insegnamento, di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 1.

1.1

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 1, sostituire le parole: «la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico» con le seguenti: «l'esperienza culturale, artistica, motoria e sportiva e la funzione educativa e formativa di tali attitudini quale elemento fondamentale del percorso scolastico».

1.2

PIRONDINI, NATURALE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «la formazione sportiva quale» inserire le seguenti: «strumento di apprendimento cognitivo, for-

mativo, relazionale, di socializzazione e integrazione sociale, nonché quale».

1.3

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «valori fondamentali» inserire le seguenti: «per l'inclusione, l'equità, il benessere psico-fisico degli studenti, e».

1.4

PIRONDINI, NATURALE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «della personalità giovanile e» con le seguenti: «della personalità e per la promozione delle pari opportunità, ovvero».

1.5

VERSACE

Al comma 1, dopo le parole: «espressione della personalità giovanile e quali», inserire le seguenti: «strumenti per l'inclusione scolastica e sociale, nonché quali».

1.6

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 2, sopprimere le parole: «attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi, nonché».

1.7

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, NATURALE

Al comma 2, sostituire le parole: «l'integrazione strutturale» con le seguenti: «la proficua collaborazione».

1.8

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 2, sostituire la parola: «sportivo» con le seguenti: «culturale, sportivo, competitivo».

Art. 2.**2.1**

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 1, sostituire le parole: «della società Sport e salute S.p.A.» con le seguenti: «del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP)».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «della società Sport e salute S.p.A.» con le seguenti: «del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP)»;*

b) *all'articolo 3, comma 5, sostituire le parole: «La società Sport e salute S.p.A.» con le seguenti: «Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il CONI.».*

2.2

BUCALO, MARCHESCHI, COSENZA, IANNONE, MELCHIORRE, SPERANZON, RUSSO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «della società Sport e salute S.p.A.» con le seguenti: «del Comitato Olimpico Nazionale (CONI)»;*

b) *al comma 5 sopprimere le seguenti parole: «, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei Giochi, dedicata agli studenti diversamente abili».*

2.3

VERSACE

Al comma 1, dopo le parole: «Sport e salute S.p.A.», inserire le seguenti: «, del CONI e del CIP».

2.4

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica»;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. La Commissione nazionale di cui all'articolo 3 presenta istanza per la concessione dell'alto patronato della Presidenza della Repubblica ai Giochi.»;

c) *sopprimere il comma 4;*

d) *al comma 6, sostituire le parole: «La presidenza della Repubblica» con le seguenti: «La Commissione nazionale di cui all'articolo 3»;*

e) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il Presidente della Repubblica è invitato a presiedere la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8, che ha luogo al termine della fase nazionale dei Giochi».

2.5

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 2, sostituire le parole: «e non statali» con la seguente: «e paritarie».

2.6

ALOISIO, NATURALE

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 4», inserire le seguenti: «assicurando un'equa rappresentanza di genere».

2.7

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o un suo delegato».

2.8

BUCALO, MARCHESCHI, COSENZA, IANNONE, MELCHIORRE, SPERANZON, RUSSO

Al comma 3, dopo le parole: «a titolo individuale» inserire le seguenti: «e di classe».

2.9

ALOISIO, NATURALE

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le spese documentate, direttamente connesse alla partecipazione ai Giochi della gioventù, sostenute dalle famiglie con un reddito ISEE non superiore ai 10.000 euro, sono finanziate mediante le risorse del fondo di cui all'art. 5, comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma».

2.10

BUCALO, MARCHESCHI, COSENZA, IANNONE, MELCHIORRE, SPERANZON, RUSSO

Sopprimere il comma 4.

2.11

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Sopprimere il comma 4.

2.12

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, NATURALE

Sopprimere il comma 4.

2.13

VERSACE

Al comma 5, inserire le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere la parola: «specializzata»;*
 - b) *sostituire le parole: «studenti diversamente abili» con le seguenti: «studenti con disabilità».*
-

2.14

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 6, dopo le parole: «La Presidenza della Repubblica» inserire le seguenti: «, in collaborazione con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri,».

2.15

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 6, sopprimere le parole: «dell'ultimo anno».

2.16

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 6, sostituire le parole: «risultati vincitori» con le seguenti: «che abbiano raggiunto il podio in una disciplina».

2.17

RANO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 8.***2.18**

VERSACE

*Al comma 8, inserire alla fine le parole: «ed ai Giochi paralimpici della Gioventù (European Para Youth Games – EPYG)».***Art. 3.****3.1**

RANO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata "Commissione", composta da rappresentanti del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero della cultura, del CONI e del CIP, che pianifica le strategie di promozione dei "Giochi", ne coordina gli interventi e indica le linee programmatiche progettuali su tutto il territorio nazionale e si articola a livello regionale in strutture denominate "Commissioni regionali" composte da rappresentanti istituzionali degli Uffici Scolastici Regionali (USR), del CONI e del CIP, che, a loro volta, possono articolarsi in Commissioni provinciali composte dagli stessi rappresentanti di livello regionale.».

3.2

BUCALO, MARCHESCHI, COSENZA, IANNONE, MELCHIORRE, SPERANZON, RUSSO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «e della società Sport e salute S.p.A.»;*

b) *al comma 5 sostituire le parole: «La società Sport e salute S.p.A.» con le seguenti: «Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)»*

3.3

VERSACE

Inserire le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «e della società Sport e Salute S.p.A.» con le seguenti: «, della società Sport e Salute S.p.A., del CONI e del CIP»;*

b) *al comma 5, dopo le parole: «Sport e Salute S.p.A.», inserire le seguenti: «il CONI e il CIP».*

3.4

RUSSO, POGIESE, SALLEMI, BUCALO, IANNONE, MARCHESCHI, COSENZA, MELCHIORRE, SPERANZON

Al comma 1, sostituire le parole: «e della società Sport e salute S.p.A.» con le seguenti: «, della società Sport e salute S.p.A. e delle principali federazioni sportive».

3.5

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell'ANCI».

3.6

PIRONDINI, NATURALE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata "Giovani in gioco", si svolge in tre fasi: la prima riguardante i giochi di istituto, cui potranno partecipare tutti i discenti delle classi 4^a e 5^a della Scuola primaria dei singoli istituti, in una giornata indicata come "festa dello sport". Questa fase dovrà coinvolgere tutte le classi, i docenti e finanche i genitori nell'organizzazione dell'evento. Coloro che primeggeranno nelle singole discipline, individuali e a squadra, avranno accesso alla fase comunale, dove si contenderanno il primato cittadino, per accedere poi alla terza fase, quella provinciale, attraverso la quale curare e valutare le capacità di progressione tecnica, e che permetterà poi di avviare alla vera e propria pratica sportiva. La seconda sezione, denominata "Giochi della gioventù 'Giulio Onesti'", è riservata agli studenti iscritti alla

Scuola secondaria di primo grado e si svolge anch'essa secondo lo schema previsto per la Scuola primaria, attraverso fasi di istituto, comunali e provinciali, per poi arrivare a una fase regionale e a una nazionale, rispettivamente articolate in due sessioni, estiva e invernale».

3.7

BUCALO, MARCHESCHI, COSENZA, IANNONE, MELCHIORRE, SPERANZON, RUSSO

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La prima sezione, denominata "Giovani in gioco", si svolge in un'unica fase di istituto, riservata agli studenti iscritti alle classi prima, seconda e terza della scuola primaria con carattere prevalentemente ludico e polisportivo, e in una fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria per avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni.».

3.8

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 2, sostituire la parola: «agonistica» con la seguente: «sportiva».

3.9

TESTOR, MARTI, PAGANELLA, ROMEO

Al comma 3, dopo le parole: «Commissioni organizzatrici regionali» aggiungere le seguenti: «e delle province autonome».

Conseguentemente, nel disegno di legge sostituire ovunque ricorrano le parole: «Commissioni organizzatrici regionali» con le seguenti: «Commissioni organizzatrici».

3.10

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Ai commi 3, 4 e 5, dopo le parole: «Commissioni organizzatrici regionali» inserire, ovunque ricorrano, le seguenti: «e delle province autonome».

Conseguentemente, agli articoli 4 e 5, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Commissioni organizzatrici regionali» con le seguenti: «Commissioni organizzatrici».

3.11

ROSSO, OCCHIUTO

Al comma 4 sostituire le parole: «la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

3.12

PIRONDINI, NATURALE

Al comma 4, sostituire le parole: «la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

3.13

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 4, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

3.14

RANO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 5, sostituire le parole: «risultati vincitori», ovunque ricorrono, con le seguenti: «che abbiano raggiunto almeno il podio in una disciplina».

Art. 4.**4.1**

RANO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ai fini dell'avviamento degli studenti alle discipline sportive a partire dal quarto anno della scuola primaria e fino al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, con il supporto dei Coordinatori di educazione fisica degli Uffici scolastici regionali (USR) e degli Enti Locali territorialmente competenti, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, stipulano i protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, tra i quali, a titolo esemplificativo, Federazioni sportive, Discipline sportive associate (DSA) riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e dal Comitato italiano paralimpico (Cip), Enti di promozione sportiva, Associazioni sportive, per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di attività di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.».

4.2

BUCALO, MARCHESCHI, COSENZA, IANNONE, MELCHIORRE, SPERANZON, RUSSO

Al comma 1, sostituire le parole: «dal quarto anno della scuola primaria» con le seguenti: «dalla scuola primaria».

4.3

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «si associano» con le seguenti: «nell'ambito della propria autonomia, possono associarsi»;*
- b) *al comma 3, sopprimere la lettera f);*
- c) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«Al fine di attivare il monitoraggio annuale sulle attività svolte, entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito, nonché alle Commissioni organizzatrici regionali di cui all'articolo 3, comma 4, copia dei protocolli, ove stipulati, ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste».

4.4

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, NATURALE

Al comma 1, sostituire le parole: «si associano,» con le seguenti: «si collegano in rete, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,».

4.5

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Negli istituti scolastici della scuola primaria, le attività di cui al comma 1 sono volte all'apprendimento, da parte degli studenti delle classi quarta e quinta, e alla sperimentazione in forma ludica e funzionale dell'attività motoria e sportiva in relazione ai livelli di capacità. Negli istituti scolastici della scuola secondaria di primo grado, le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a conseguire un avviamento alle discipline sportive, in quanto occasione di utilizzare il momento sportivo come competizione fra gli alunni e agonismo, inteso come impegno a dare il meglio di sé nel confronto con gli altri e conseguire una adeguata preparazione nelle discipline sportive, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria, con l'inclusione degli alunni con disabilità».

4.6

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, NATURALE

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «Negli istituti scolastici della scuola primaria» *con le seguenti:* «Nell'ambito del primo ciclo di istruzione, con riferimento alla scuola primaria,»;

b) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «Negli istituti scolastici della scuola secondaria di primo grado,» *con le seguenti:* «Con riguardo alla scuola secondaria di primo grado,»;

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La partecipazione degli studenti ai corsi di cui al comma 1 avviene esclusivamente su base volontaria».

4.7

BUCALO, MARCHESCHI, COSENZA, IANNONE, MELCHIORRE, SPERANZON, RUSSO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole:* «i corsi» *con le seguenti:* «le attività»;

b) *al comma 3, lettera e), sostituire le parole:* «ai corsi» *con le seguenti:* «alle attività»;

c) *al comma 4, dopo le parole:* «al Ministero dell'istruzione e del merito» *inserire le seguenti:* «e al Dipartimento per lo Sport»;

d) *al comma 5 sostituire le parole:* «degli studenti diversamente abili ad attività sportive loro specificamente dedicate» *con le seguenti:* «di tutti gli studenti».

4.8

RUSSO, MARCHESCHI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui al presente articolo e al fine di promuovere nei giovani l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale strumento di apprendimento cognitivo, le ore di educazione motoria affidate a docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio, fin dalla scuola primaria, sono potenziate rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) il monte ore dell'insegnamento dell'educazione motoria, che non deve essere comunque inferiore a tre ore settimanali aggiuntive rispetto all'orario ordinamentale;

b) le modalità di valorizzazione dello stato economico dei docenti».

4.9

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) le modalità di svolgimento delle attività, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, adeguatamente qualificato, con il coordinamento dei docenti di educazione fisica dell'istituto scolastico i quali possono svolgere ore aggiuntive alle ore curricolari;».

4.10

ROSSO, OCCHIUTO

Al comma 3, sopprimere la lettera f).

4.11

PIRONDINI, NATURALE

Al comma 3, sopprimere la lettera f).

4.12

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, NATURALE

Al comma 3, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono avvenire nell'ambito e nei limiti previsti dall'articolo 45, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129».

4.13

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, NATURALE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate linee guida contenenti obiettivi, finalità, requisiti, criteri e modalità, oltre che modelli di schemi generali, per la stipula dei protocolli di cui al comma 1».

4.14

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, NATURALE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le istituzioni scolastiche assicurano la partecipazione, su base volontaria, di tutti gli studenti interessati ai corsi di cui al comma 1, compatibilmente con l'autonomia didattica e l'ordinamento degli studi, e individuano, anche collegandosi in rete ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione degli studenti con disabilità alle iniziative e alle attività sportive».

4.15

ALOISIO, NATURALE

*Al comma 5 sopprimere la seguente parola: «interessati».***4.16**

VERSACE

Al comma 5, sostituire le parole: «studenti diversamente abili ad attività sportive loro specificamente dedicate» con le seguenti: «con disabilità».

4.17

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, NATURALE

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Al fine di promuovere l'attività sportiva come strumento di crescita della persona, anche a contrasto dell'abbandono scolastico precoce in età adolescenziale e per ridurre i divari sociali e territoriali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di natura non regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate specifiche linee guida per stabilire criteri e modalità inerenti alla concessione, da parte degli Enti locali titolari, delle palestre e di altri locali afferenti alle istituzioni scolastiche di competenza, al termine dell'orario scolastico, in particolare ad associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore. A tal fine, le linee guida di cui al presente comma individuano modalità per la promozione della stipula di specifici Patti educativi di comunità».

4.0.1

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Giochi della Gioventù, della cultura, dell'inclusione, dell'ambiente)*

1. I Giochi prevedono, per tutti gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie primarie e secondarie di primo grado, una sezione dedicata alle gare culturali e artistiche, al fine di valorizzare le attitudini legate alla sfera culturale, artistica, musicale e umanistica.

2. I Giochi prevedono, per tutti gli studenti con disabilità, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie primarie e secondarie di primo grado, una sezione dedicata alle discipline paralimpiche riconosciute dal Comitato italiano paralimpico (Cip), una sezione dedicata a sport di squadra dove ragazzi con disabilità e normodotati possono giocare insieme, quali, a titolo esemplificativo, il *sitting volley*, il *baskin* e il *rafroball*, una sezione dedicata all'educazione alla cultura del movimento nel rispetto dell'ambiente, come il *plogging*, attività sportiva consistente nell'unione di corsa e raccolta dei rifiuti.

3. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione e del merito e dal Ministro della cultura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei

Giochi e per la partecipazione ai medesimi degli studenti di cui al presente articolo».

Art. 5.

5.1

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

5.2

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «dall'anno 2022» con le seguenti: «dall'anno 2023»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «della dotazione finanziaria assegnata ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59» con le seguenti: «delle risorse del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».*

5.3

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, NATURALE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le attività di cui all'articolo 4 sono realizzate dagli organismi sportivi, sulla base dei protocolli di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, in coordinamento con le istituzioni scolastiche firmatarie dei predetti protocolli, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché delle risorse aggiuntive reperibili attraverso la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati, Enti locali, province, Regioni, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro, che svolgano attività non in contrasto con la finalità educativa promossa nei contesti scolastici. Per le finalità di cui al presente comma, quota parte

del Fondo di cui al comma 1, fino a un massimo del 25 per cento degli stanziamenti annualmente previsti, è assegnata annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle istituzioni scolastiche autonome statali. Le modalità di ripartizione sono individuate con il decreto di cui al secondo periodo, sulla base dei criteri previsti per la ripartizione delle risorse iscritte nel fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

5.4

ROSSO, OCCHIUTO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«4-bis. Al fine di sostenere le spese per la messa a disposizione degli impianti per le attività di cui all'articolo 4 è prevista una quota a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 da destinare ai Comuni proprietari degli impianti».

5.5

PIRONDINI, NATURALE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Al fine di sostenere le spese per la messa a disposizione degli impianti per le attività di cui all'articolo 4 è prevista una quota a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 da destinare ai Comuni proprietari degli impianti».

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura
e produzione agroalimentare)

Mercoledì 29 marzo 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 29

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 14 alle ore 16

(sospensioni: dalle ore 14,10 alle ore 14,15
e dalle ore 15,30 alle ore 15,45)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PANIFICATORI PASTICCERI E AFFINI (FIPPA) E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DI CNA AGROALIMENTARE, DI CONFARTIGIANATO IMPRESE, DELLA FEDERAZIONE ITALIANA ESERCENTI SPECIALISTI DELL'ALIMENTAZIONE (FIESA) – ASSOPANIFICATORI PASTICCERI, DEL CONSORZIO DI TUTELA DEL PANE TOSCANO DOP, DEL CONSORZIO DI TUTELA DEL PANE DI ALTAMURA DOP, DELL'AZIENDA GRANDE IMPERO E DI CASARTIGIANI, SUL DISegno DI LEGGE N. 413 (PRODUZIONE E VENDITA DEL PANE)

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Mercoledì 29 marzo 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 8

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Orario: dalle ore 9,25 alle ore 10,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

53^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

indi della Vice Presidente
SBROLLINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza di ANCE, Piero Petrucco, vicepresidente del Centro studi, accompagnato da Flavio Monosilio, direttore della direzione affari economici e centro studi, e da Giulia D'Amico, funzionario della direzione relazioni istituzionali e affari esteri; in rappresentanza di OICE, Giorgio Lupoi, presidente, e Francesca Federzoni, vicepresidente, accompagnati da Andrea Mascolini, direttore generale; in rappresentanza di SIAIS,

Daniela Pedrini, presidente nazionale, e Virginia Caracciolo, componente del Consiglio nazionale, accompagnate da Gianluca Borelli, componente del consiglio nazionale e segretario scientifico; in rappresentanza del CNI, Domenico Perrini, presidente, e Elio Masciovecchio, vicepresidente, accompagnati da Sergio Garofalo, della Presidenza del Consiglio nazionale ingegneri e, in rappresentanza di CNAPPC, Massimo Giuntoli, responsabile del dipartimento lavoro, e Michele Pierpaoli, responsabile del dipartimento centro servizi e centro ricerche e sviluppo.

La seduta inizia alle ore 10,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente ZAFFINI avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV* e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l'ammmodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR. Audizione di rappresentanti di ANCE, OICE, SIAIS, CNI e CNAPPC

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 14 marzo.

Il presidente ZAFFINI introduce la procedura informativa in titolo.

Hanno successivamente la parola l'ingegner PETRUCCO, l'ingegner LUPOI, l'ingegner FEDERZONI e l'ingegner PEDRINI.

Dopo un breve intervento del presidente ZAFFINI hanno la parola l'ingegner PERRINI, l'architetto GIUNTOLI e l'architetto PIERPAOLI.

Intervengono quindi, ponendo quesiti, i senatori MAGNI (*Misto-AVS*), MAZZELLA (*M5S*) e ZULLO (*FdI*), nonché la senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*).

Seguono gli interventi in risposta dell'ingegner PETRUCCO, dell'ingegner LUPOI, dell'ingegner FEDERZONI, dell'ingegner PEDRINI, dell'ingegner CARACCILO, dell'ingegner PERRINI, dell'ingegner MASCIOVECCHIO e dell'architetto GIUNTOLI.

La presidente SBROLLINI ringrazia gli intervenuti e dichiara concluso lo svolgimento della procedura informativa in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

In considerazione dell'andamento dei lavori, la presidente SBROLLINI avverte che la seduta pomeridiana già convocata alle ore 15 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,05.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 29 marzo 2023

Plenaria

(1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,10.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni CARAVELLI.

Giovanni CARAVELLI, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*), Enrico BORGHI (*PD-IDP*), la senatrice Licia RONZULLI (*FI-BP-PPE*), il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*) e i deputati Giovanni DONZELLI (*FdI*), Marco PELLEGRINI (*M5S*) e Ettore ROSATO (*A-IV-RE*), ai quali risponde Giovanni CARAVELLI, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE)*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il generale Caravelli, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,25.

Plenaria

(2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 16,25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle ore 16,30.

